

ORIENTAMENTI

FRANCESCO ROSSI*

L'evoluzione empiricamente e finalisticamente orientata della giurisprudenza penale in tema di terrorismo

Il diritto penale antiterrorismo rivela, anche nel suo formante giurisprudenziale, una tendenza all'allargamento e all'irrigidimento della repressione. Il presente lavoro ricostruisce il problematico rapporto tra gli arresti relativi al terrorismo c.d. internazionale o "jihadista", la prevedibilità dell'interpretazione e il divieto di analogia *in malam partem*. L'indagine riflette altresì sul contributo che la sentenza n. 191/2022 della Corte costituzionale fornisce riguardo all'interpretazione della fattispecie incriminatrice sulla quale si impernia il diritto penale antiterrorismo (il reato associativo), con l'intenzione di produrre effetti a cascata sull'applicazione delle altre fattispecie sussidiarie e delle misure di prevenzione.

The empirical and finalistic evolution of penal case law on terrorism

Counter-terrorism criminal law reveals, even in the case law, a tendency towards the broadening and harshening of criminal punishment. This work outlines the problematic relationship between judgments relating to international or 'jihadi' terrorism, the foreseeability of legal interpretation, and the prohibition of adverse analogy. The investigation also examines the contribution that sentence No. 191/2022 of the Constitutional Court provides regarding the interpretation of the offence on which counter-terrorism criminal law is hinged (i.e., participation in a terrorist group), with the aim of generating ripple effects on the application of the other ancillary offences and of administrative preventative measures.

SOMMARIO: Sezione I. Oggetto e metodologia della ricerca. - 1. Introduzione. - 2. Rilevanza del tema in relazione alla "parte generale" del progetto di ricerca "Massimario penale e conoscibilità del diritto: la costruzione del precedente nello spazio giuridico europeo". - Sezione II. Ricostruzione. - 3. Uno sguardo all'evoluzione del diritto penale antiterrorismo italiano attraverso l'analisi delle massime della Corte di cassazione. - 3.1. Finalità di terrorismo. - 3.2. Associazione con finalità di terrorismo. - 3.3. Arruolamento con finalità di terrorismo. - 3.4. Addestramento con finalità di terrorismo. - 3.5. (Segue.) Autoaddestramento con finalità di terrorismo. - 3.6. Atti (ultra-)preparatori e misure di prevenzione. - Sezione III. Risultanze dell'indagine. - 4. L'evoluzione della giurisprudenza penale antiterrorismo... - 5. ... e le sue contraddizioni. - 6. Gli scenari aperti dalla sentenza n. 191/2022 della Corte costituzionale: verso il riordino del quadro normativo per mezzo dell'interpretazione conforme? - 7. Considerazioni conclusive.

* Ricercatore postdoc, *Universidad Carlos III de Madrid*. Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN, bando 2017) "Massimario penale e conoscibilità del diritto: la costruzione del precedente nello spazio giuridico europeo", coordinato dal Prof. Massimo Donini e svolto dalle unità di ricerca istituite presso le Università di Roma-La Sapienza, Bologna, Ferrara e Padova. L'Autore è componente dell'unità ferrarese.

Sezione I. *Oggetto e metodologia della ricerca*

1. *Introduzione.* La dottrina italiana segnala da tempo le frizioni del diritto penale contemporaneo con il principio di legalità, prestando particolare attenzione al tema della problematica relazione tra il soggettivismo e la creatività più o meno dirompenti dell'interpretazione e i postulati e corollari di tale principio quale pilastro centrale di uno Stato democratico¹. Specialmente rispetto a quei fenomeni criminali che in un dato periodo storico vengono percepiti come generatori di emergenze a livello sociale, le suddette frizioni non si generano esclusivamente all'interno del circuito legislativo. La prevalenza di politiche criminali dell'emergenza e di lotta contro fenomeni criminali sotto i riflettori dell'opinione pubblica², nel solco di una «tecnica di governo che fa affidamento sulla sicurezza»³, sembra infatti produrre ripercussioni anche sul piano giurisprudenziale. Pur ammettendo che comprensibili ragioni di difesa sociale possano convincere le Corti a estendere il significato normativo di una fattispecie incriminatrice – sempre che non vengano travalicati i limiti tracciati

¹ Risulta impossibile riunire in una sola nota anche soltanto i capisaldi della letteratura penalistica italiana sul tema del principio di legalità. Anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, mi limito ora a citare le recenti monografie di PERRONE, *Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia*, Torino, 2019; POMANTI, *La «riconoscibilità» della norma penale. Tra conformità al tipo e prevedibilità*, Napoli, 2019; PAIUSCO, *Nullum crimen sine lege, the European Convention on Human Rights and the Foreseeability of the Law*, Baden-Baden, 2021; DAMOSSO, *Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione*, Torino, 2022; SANTANGELO, *Precedente e prevedibilità. Profili di deontologia ermeneutica nell'era del diritto penale giurisprudenziale*, Torino, 2022; SCEVI, *La prevedibilità della norma penale tra legislativo e iurisdiction*, Torino, 2022; GALANTE, *Legalità e mutamenti giurisprudenziali nel diritto penale. Fondamento e limiti del divieto di retroattività dei mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli*, Firenze, 2021, il cui contenuto si articola lungo i due binari del «paradigma legalista» (*ibid.*, 31 ss.) e di quello «effettuale» del principio di legalità (*ibid.*, 113 ss.). *Nell'ambito del primo*, come noto, si incentrano il fondamento e i corollari di tale principio integralmente sulla *legge parlamentare*. *Nell'ambito del secondo*, maggiore è l'apertura nei confronti del ruolo della *giurisprudenza* quale *formante* del diritto penale.

² Il populismo penale costituisce, come noto, il contesto ideale ad alimentare simili politiche: sempre con riferimento al panorama italiano, si veda MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in www.questionegiustizia.it, 26 marzo 2019. Cfr. altresì, diffusamente, RISICATO, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019, 73 ss.; AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, Torino, 2020; *Dei popoli e delle pene. Italia e Spagna a confronto*, a cura di Stortoni-Foffani, Bologna, 2021.

³ ARADAU-VAN MUNSTER, *Taming the future. The dispositif of risk in the war on terror*, in *Risk and the War on Terror*, a cura di Amoore-de Goede, Londra-New York, 2008, 33.

dal perimetro semantico del testo giuridico⁴ - e che è pur sempre l'interpretazione giurisprudenziale la cartina di tornasole della *riconoscibilità* della norma incriminatrice⁵, l'incidenza di una pluralità di fattori sembra favorire un *surplus* di creatività che contribuirebbe, a sua volta, ad alimentare quella «crisi della legalità»⁶ legata a stretto filo con l'involuzione della rappresentatività parlamentare “*made in Italy*”⁷.

Tali fattori sono ravvisabili, oltre che nella suddetta involuzione sul piano politico⁸, nella crescente complessità delle società contemporanee, nel decadimento della qualità dei testi legislativi⁹ e nella moltiplicazione di leggi speciali, nonché di fonti normative non solo nazionali ma altresì sovranazionali e financo privatizzate¹⁰, nel solco di un intricato processo di armonizzazione nel

⁴ Nella manualistica, cfr. per tutti PULITANÒ, *Diritto penale*⁶, Torino, 2015, 135. D'altronde, più in generale, è noto che l'irrompere dell'ermeneutica nella teoria generale del diritto ha messo in luce - seppure con prese di posizione che non possono certo dirsi unanimemente condivise - la natura *valutativa* e *creativa* dell'interpretazione; nonché, ancor prima, l'importanza della *pre-comprensione* e della *selezione* del materiale giuridico sulla cui base si sviluppa la relazione soggettivo(interprete)-oggettiva(fonte) caratteristica dell'interpretazione stessa: per ogni approfondimento, si rinvia diffusamente e per tutti a BIN, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva “quantistica”*, Roma, 2013, 35 ss.

⁵ Garanzia, questa, imprescindibile in materia penale: Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115, punto 11 del *Considerato in diritto*.

⁶ PULITANÒ, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 29 ss.; diffusamente, *La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali*, a cura di Paliero-Moccia-De Francesco-Insolera-Pelissero-Rampioni-Risicato, Napoli, 2016.

⁷ Sul tema, si rinvia per tutti e tra i contributi più recenti a MARTINICO, *Populismo, resentimiento jurídico y reformas constitucionales en Italia*, in *Transformación y reforma constitucional. Desafíos y límites*, a cura di Ugartemendia Eceizabarrena-Saiz Arnaiz-Martínico-Sarmiento Rodríguez Escudero-Morales Antoniazzi, 2022, 94 ss. Il problema in questione non è certo sconosciuto nel panorama comparato, come rileva lo stesso A. in altri contributi (ad esempio ID., *Populism, Constitutional Counter-Narratives and Comparative Law*, in *European Journal of Comparative Law and Governance*, 2021, 1 ss.). Per esempio, ai fini del presente lavoro e con riferimento al contesto politico-criminale spagnolo, ÁLVAREZ GARCÍA, *Sobre el Principio de Legalidad*, Valencia, 2009, 28-29 ravvisa le cause della crisi della legalità nell'«inaffidabilità» del legislatore nazionale e nella delegittimazione della politica.

⁸ Involuzione, questa, che si riflette, come sottolinea GIALUZ, *L'ufficio del Massimario e la logica del precedente*, in *L'ufficio del massimario e la forza dei precedenti*, a cura di Manna-Alonzi, Milano, 2020, 53, non solo nella «marginalizzazione del formante legislativo», ma altresì nella «degenerazione della tecnica normativa».

⁹ Decadimento, questo, per vero non sempre accidentale: è infatti noto che il ricorso a tipi aperti porta l'interprete a ricavare, di volta in volta, il significato normativo del testo legislativo indulgendo sullo *sco-po* perseguito attraverso la sua introduzione. Mi soffermerò su questo aspetto *infra, sub* par. 2, ricollegandomi al tema delle *clausole generali*.

¹⁰ Per approfondimenti, si veda diffusamente ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022.

panorama giuridico multilivello¹¹. Quando l’inventario delle disposizioni applicabili si rivela oscuro, o comunque labirintico, finisce per ampliarsi il margine di discrezionalità sul piano interpretativo-giudiziale e aumenta, di conseguenza, il rischio di pronunce indesiderabili. In questo contesto, muta appunto non solo il margine di azione della giurisprudenza, ma altresì (almeno di fatto) la sua funzione nell’ambito di una separazione dei poteri che appare ben diversa da quella che l’immaginario legalista, diffuso nella tradizione giuridico-istituzionale dei sistemi di *civil law* a partire dalla rivoluzione culturale dell’Illuminismo, ha a lungo tratteggiato¹². Come è stato recentemente ricordato, «[i]l ruolo sostanzialmente creativo – o quanto meno integrativo del dato legislativo – assolto dal formante della giurisprudenza costringe infatti ad occuparsi del come garantire una sufficiente dose di uniformità delle opzioni interpretative prescelte, sì da tendere a una, pur fisiologicamente imperfetta, uniformità nell’applicazione della legge per come essa in concreto vive»¹³. Sempre rispetto all’ascesa della giurisprudenza quale *formante* del diritto penale, permane dunque attuale la questione relativa al *restyling* dei limiti alla suddetta creatività, in nome del «ruolo di limitazione dell’arbitrio» che il principio di legalità svolge nello Stato costituzionale di diritto¹⁴. Questione, questa,

¹¹ Sempre per ulteriori approfondimenti, si rinvia per tutti a BERNARDI, *Il difficile rapporto tra fonti penali interne e fonti sovranazionali*, in *La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali*, cit., 7 ss.

¹² Emblematica della frattura tra una concezione “conservatrice” (refrattaria al crescente protagonismo del potere esecutivo e di quello giudiziario nella transizione dal costituzionalismo postbellico ai nostri giorni) e una più o meno marcatamente “progressista” della legalità (incline a riconoscere la possibilità di individuare un punto di equilibrio diverso, storicamente condizionato e mutevole, nella separazione tra i suddetti poteri e quello legislativo: la distinzione è tratta da PALAZZO, *Legalità penale e creatività giudiziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 978) è la critica formulata sempre da ÁLVAREZ GARCÍA, *Sobre el Principio de Legalidad*, cit., 308 ss., nei confronti della tesi elaborata da CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale: uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 1999, in merito alla percorribilità di una «dottrina del precedente (relativamente) vincolante» nei sistemi di *civil law*. Riguardo alla proposta di CADOPPI di introdurre il meccanismo del *prospective overruling* (il quale permette di limitare gli effetti di una pronuncia che si discosta, superandola, da un’altra che possiede il rango di precedente, proibendone la retroattività occulta in pregiudizio dell’imputato che si trova al crocevia tra la vecchia e la nuova interpretazione giurisprudenziale), il primo A. ravvisa nella «revisione dei procedimenti di reclutamento dei giudici e, soprattutto, della loro incorporazione nei tribunali superiori, per dotare i loro componenti di una legittimazione nell’ottica della pronuncia di ‘norme’», uno dei presupposti necessari per l’elaborazione di una dottrina del precedente che possa dirsi compatibile con la separazione costituzionale dei poteri: ÁLVAREZ GARCÍA, *Sobre el Principio de Legalidad*, cit., 314.

¹³ DAMOSSO, *Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione*, cit., 100.

¹⁴ FERRAJOLI, *Contro la giurisprudenza creativa*, in *Quest. giust.*, 2016, 4, 14.

che risulta particolarmente complessa quando si tratta di smascherare «cripto-analogie» o di celare, dietro alla pronuncia su un caso concreto, una decisione «cripto-legislativa», sostanzialmente produttiva di effetti *erga omnes*¹⁵.

Collocandosi in questo contesto, il presente lavoro si prefigge di analizzare criticamente l'incidenza del formante giurisprudenziale sull'evoluzione del diritto penale antiterrorismo italiano. Esaminando una selezione di pronunce massimate della Corte di cassazione¹⁶ nel periodo intercorso dal 2011 al 2023, si ricostruirà quella successione di orientamenti contrapposti che rende la giurisprudenza antiterrorismo di legittimità¹⁷ un settore d'indagine paradigmatico della tendenziale *instabilità* del diritto penale vivente domestico¹⁸. In ragione della netta prevalenza di pronunce giurisprudenziali nell'arco di tempo selezionato e dell'attualità del fenomeno criminale in questione, il terrorismo cui si farà riferimento nel corso dell'indagine è quello *internazionale*¹⁹.

Nella sezione successiva del lavoro, una volta sintetizzata la giurisprudenza sul tema della definizione di terrorismo come finalità della condotta (art. 270-

¹⁵ DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, 2011, 103 ss.

¹⁶ Laddove ciò risulti utile, si farà riferimento altresì ad alcune massime rinvenute al di fuori del CED della Cassazione, specificando, a piè di pagina, le loro diverse collocazioni. In assenza di precisazioni al riguardo, le massime citate si intenderanno reperibili nel CED della Suprema Corte.

¹⁷ Nella presente indagine, con il termine “giurisprudenza di legittimità” si farà riferimento esclusivo a quella della Corte di cassazione.

¹⁸ La metodologia applicata nella presente indagine riprende parzialmente, focalizzandosi sulle massime ai fini specifici del progetto di ricerca citato in apertura, quella impiegata nel Capitolo III, Sezione I di ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, Napoli, 2022, 173 ss.; metodologia, questa, che è stata depurata dei riferimenti comparatistici (in senso verticale) alle fonti penali sovranazionali varate dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea in materia di terrorismo, nonché arricchita dall'aggiornamento delle pronunce consultate. Si integrerà altresì l'analisi delle sentenze massimate confrontandole con le più recenti rassegne della giurisprudenza di legittimità pubblicate dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione. Per una maggiore approssimazione alla rilevanza della giurisprudenza penale in tema di terrorismo nell'analisi critica del valore del precedente nel sistema penale italiano, cfr. *infra*, par. 2. Invece, riguardo ai problemi relativi alla concreta fruibilità delle risultanze dell'indagine ai fini di una rivisitazione del precedente stesso, cfr. *infra*, par. 7.

¹⁹ Ad avviso di chi scrive, la qualifica “internazionale” appare preferibile a quelle di “jihadista”, “islamico” o “islamista”, nonostante le ultime tre siano forse impiegate con maggiore frequenza e possano risultare più evocative. Se da un lato esse intendono alludere alla presenza di una componente religiosa alla radice del fenomeno in questione, dall'altro lato queste stesse espressioni finiscono per implicare una sovrapposizione semplicistica e talora persino strumentalizzabile tra terrorismo e religione. Sulla possibile chiave di lettura *multifattoriale* dei processi di radicalizzazione e del terrorismo, alla luce della quale l'incidenza del fattore religioso può essere rivisitata, mi sia consentito rinviare a ROSSI, *Brevi note sul processo multifattoriale di radicalizzazione*, in *Rass. it. crim.*, 2021, 2, 122 ss.

sexies c.p.: par. 3.1), si analizzeranno gli orientamenti della Cassazione in relazione ai seguenti delitti: associazione (art. 270-*bis* c.p.: par. 3.2), arruolamento (art. 270-*quater* c.p.: par. 3.3), addestramento (art. 270-*quinquies* c.p.: par. 3.4) ed auto-addestramento con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.2 c.p.: par. 3.5)²⁰. La sezione II si concluderà esaminando alcune indicazioni fornite dalla Suprema Corte sull'applicabilità delle misure di prevenzione in presenza delle cosiddette fattispecie di pericolosità terroristica²¹ (par. 3.6). Invece, nella sezione III si riepilogheranno (par. 4) e analizzeranno criticamente (parr. 5-6) le risultanze dell'indagine, la quale terminerà con alcune considerazioni conclusive collegate al tema e all'obiettivo del progetto di ricerca nel quale si iscrive il presente lavoro (par. 7).

2. *Rilevanza del tema in relazione alla "parte generale" del progetto di ricerca "Massimario penale e conoscibilità del diritto: la costruzione del precedente nello spazio giuridico europeo"*. Appare anzitutto opportuno contestualizzare la rilevanza dell'analisi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Cassazione in materia di terrorismo rispetto all'oggetto del progetto di ricerca *"Massimario penale e conoscibilità del diritto: la costruzione del precedente nello spazio giuridico europeo"*. Progetto, questo, dedicato all'analisi - in chiave storico-comparatistica e in ottica riformistica, nel quadro della difficile ma almeno tendenziale ibridazione tra sistemi giuridici di *civil* e di *common law*²² e in vista di un'auspicabile «rinascita della nomofilachia»²³ - del funzio-

²⁰ Il reato ulteriore di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (art. 270-*quater*:1 c.p.) risulta certamente problematico sotto il profilo dell'anticipazione estrema della tutela penale, però appare meno meritevole di approfondimento in relazione alla questione della prevedibilità dell'interpretazione. Per questa ragione, tale reato non costituisce oggetto d'analisi nella presente indagine.

²¹ Cioè, ai sensi della versione attuale dell'art. 4 d. lgs. 159/2011 (Codice antimafia): «a) atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti alla commissione di un reato con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegua le finalità terroristiche di cui all'art. 270-*sexies* c.p.; b) atti esecutivi connotati dalla medesima tensione teleologica degli atti preparatori; c) indizi della commissione di un reato - consumato o tentato - con finalità di terrorismo ex art. 51, co. 3-*quater*, c.p.p.».

²² Sul tema, cfr. DONINI, *An impossible exchange? Prove di dialogo tra civil e common lawyers su legalità, morale e teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 14 ss.; MANES, *'Common law-ization of criminal law'? The evolution of nullum crimen sine lege and the forthcoming challenges*, in *NJECL*, 2017, 8, 3, 334 ss.

²³ L'espressione è di ORLANDI, *Rinascita della nomofilachia: sguardo comparato alla funzione "politica"*

namento dei meccanismi volti a garantire la sufficiente accessibilità e prevedibilità della giurisprudenza di legittimità italiana, con particolare riferimento alla concezione *soft* del precedente²⁴ e alla prudente gestione dei *mutamenti giurisprudenziali*²⁵.

La giurisprudenza svolge un ruolo di rilievo nel diritto penale antiterrorismo. Essa concretizza le scelte incriminatrici del legislatore e talora lo ha addirittura *anticipato*, creando in maniera imprevedibile fattispecie incriminatrici che sono state avallate, in un momento successivo, dal legislatore stesso²⁶. In termini generali, la giurisprudenza tende perlopiù a *estendere* il già vastissimo perimetro del penalmente rilevante in un settore nel quale le anticipazioni della tutela rappresentano il *mantra* della normazione²⁷. Sempre in termini generali, il diritto penale antiterrorismo è concepito per prevenire e *neutralizzare attraverso la repressione*: e cioè, per evitare la realizzazione di attentati attraverso un intervento il più possibile anticipato delle pubbliche autorità²⁸. Tale diritto tende a essere irrigidito di emergenza in emergenza²⁹: come si ve-

delle corti di legittimità, in *Cass. pen.*, 2017, 7/8, 2596 ss. Sulla «stabilità della giurisprudenza come valore fondamentale nel panorama giuridico postmoderno», si veda altresì GIALUZ, *L'ufficio del Massimario e la logica del precedente*, cit., 51 ss.

²⁴ Definito come «la decisione di un caso concreto da parte di un giudice, invocata da un altro giudice come ragione per decidere un caso successivo al primo»: BARBERIS, *Contro il creazionismo giuridico: il precedente giudiziario fra storia e teoria*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2015, 1, 70.

²⁵ Concetto, questo, inteso essenzialmente come il prodotto, modificato rispetto a un precedente di segno distinto, della «concretizzazione di una regola in rapporto ad un particolare fatto»: ZACCARIA, *Una "nuova" legalità penale tra testo e interpretazione*, in *Sist. pen.*, 2022, 12, 25. Ricorda la differenza tra il concetto di mutamento giurisprudenziale e quello di *distinguishing* GALANTE, *Legalità e mutamenti giurisprudenziali nel diritto penale. Fondamento e limiti del divieto di retroattività dei mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli*, cit., 164: il secondo «consisterebbe nell'esclusione di una tipologia di casi dalla precedente giurisprudenza, mentre il primo nel cambio della regola giurisprudenziale per la stessa tipologia di caso».

²⁶ Cfr., *infra*, par. 3.4 e 3.5.

²⁷ Diffusamente, cfr. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa europea, europea e internazionale*, Napoli, 2013, in particolare 203 ss.; FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Milano, 2016, 129 ss.

²⁸ DE MINICO, *Costituzione. Emergenza e terrorismo*, Napoli, 2016, 61.

²⁹ Sulle strategie *emergenziali*, di rottura rispetto all'assetto costituzionalmente orientato della materia penale, nell'ambito del contrasto al terrorismo, si veda per tutti BARTOLI, *Il contrasto al terrorismo e alla pirateria. Analogie e differenze tra due paradigmi di "nematicizzazione" del diritto penale*, in *Jura Gentium*, 2018, XV, 95. Da una prospettiva più ampia, si rinvia altresì a MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1997. È altresì noto che l'approccio emergenziale al contrasto a fenomeni criminali tende a *normalizzarsi* e *stabilizzarsi* all'interno del sistema penale, producendo effetti imitativo-espansivi in un novero crescente di settori normativi: più recentemente,

drà nella sezione successiva del lavoro, si afferma così un paradigma penale che si incentra sulla punizione di *atti preparatori* “*al quadrato*”: ovvero, di altri atti preparatori rispetto a un attentato ancora tutto da delineare e concretizzare³⁰.

L’anticipazione estrema della tutela penale – e, in particolare, la scelta di criminalizzare condotte *dematerializzate* o *neutre*, «scritte per ‘il codice delle indagini preliminari’» e accompagnate da poteri investigativi rafforzati³¹, esercitabili anche contro il c.d. terrorismo individuale³² – si ripercuote negativamente sui piani della *tipicità* e della *determinatezza*. Le condotte punite dai “nuovi” reati di terrorismo – si pensi soprattutto all’arruolamento (attivo e passivo), all’auto-addestramento e all’organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo – rilevano fundamentalmente per la presenza di una *finalità* di terrorismo. Nel quadro normativo attuale, il disvalore dei reati in questione scivola lungo il crinale dell’*ideologia*: in altre parole, dal piano del terrorismo a quello, concettualmente distinto e ben più ampio, della *radicalizzazione*³³.

si veda l’editoriale di LOSAPPIO, *Perenne emergenza, emergenza ed emergenza perenne*, in *Giur. pen. trim.*, 2020, 3. Sulla perversione delle strategie antiterrorismo dell’emergenza come archetipo in materia penale, DONINI, *Mafia e terrorismo come “parte generale” del diritto penale. Il problema della normalizzazione del diritto di eccezione, tra identità costituzionale e riserva di codice*, in *www.discrimen.it*, 30 maggio 2019.

³⁰ Il diritto penale antiterrorismo ha ultimato la transizione dalla repressione degli *atti esecutivi concretamente pericolosi*, secondo il modello costituzionalmente orientato dei delitti di attentato, a quella degli *atti preparatori di un reato specifico* e ancora a quella degli *atti doppiamente preparatori*, svincolati da un reato terroristico sufficientemente delineato nella sua concretezza: BARTOLI, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, 239 ss.

³¹ DONINI, *Terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale*, in *Gli speciali di Questione Giustizia – Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali*, 2016, 129.

³² I reati di arruolamento (attivo e passivo), di addestramento (attivo e passivo), di auto-addestramento e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo sono stati previsti per far fronte all’evoluzione del terrorismo internazionale, alla luce essenzialmente di tre tipologie di autore: i *foreign terrorist fighters* (combattenti terroristi stranieri, recatisi in territori controllati da gruppi terroristici per affiliarsi e contribuire alla realizzazione delle loro azioni); i *returnees* (soggetti affiliati oppure prossimi a un’organizzazione terroristica internazionale, che fanno ritorno nel Paese di cui sono cittadini o nel quale risiedevano); nonché i *lone wolves* (lupi solitari, il cui processo di radicalizzazione si è sviluppato in via tendenzialmente spontanea e autonoma). Per una disamina critica di tali reati, si veda MARINO, *Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015: un esempio di “diritto penale del nemico”?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1389 ss.

³³ Intesa, in questa sede, come processo multifattoriale e multiforme che conduce all’adesione psicologica o ideologica al fondamentalismo; adesione, questa, *eventualmente* prodromica al compimento di attentati terroristici o delle relative attività preparatorie. La definizione qui proposta ingloba, senza rile-

Un argomento a supporto di questa affermazione sembra ravvisabile nella «sproporzione di scala»³⁴ tra gli atti doppiamente preparatori contemplati dai reati di terrorismo vigenti e la definizione della finalità di terrorismo fornita dall'art. 270-*sexies* del Codice penale³⁵. Come noto, tale articolo definisce terroristiche «le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale»³⁶. Ebbene, appare quantomeno difficile sostenere che il compimento – talora persino in forma *monosoggettiva* – di atti *pre-preparatori*³⁷ ancora sorretti da un *proposito criminoso indefinito* possa arrecare quel *grave danno* richiesto dall'articolo in questione. Piuttosto, la criminalizzazione di tali atti a discapito dell'impossibilità che essi diano luogo a un grave danno³⁸ dimostra che «tutte le fattispecie [...] monosoggettive finiscono per incriminare la mera condivisione/adesione ad una visione ideologica o comunque a una finalità politica»³⁹. D'altronde, in generale, «quanto più si anticipa l'intervento del controllo preventivo, anche la 'significatività rispetto al fine delittuoso' dei fatti oggetto di valutazione lascerà ampio spazio alle posizioni

vanti divergenze, la distinzione tra «radicalizzazione di un'idea o di un'opinione» e «radicalizzazione delle azioni» proposta da COSSIGA, *Il terrorismo jihadista: uno sguardo antropologico*, in *Comprendere il terrorismo. Spunti interpretativi di analisi e metodologie di contrasto del fenomeno*, a cura di Razzante, Pisa, 2019, 33.

³⁴ L'espressione è di BARTOLI, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?*, cit., 254.

³⁵ Tale articolo è stato introdotto dalla l. 31 luglio n. 2005, n. 1554 – che convertì con modifiche il d.l. 27 luglio 2005, n. 144 – per dare attuazione all'art. 1 della decisione quadro UE 2002/475/GAI, del 13 giugno 2002, «sulla lotta contro il terrorismo».

³⁶ Nonché, tramite rinvio aperto, «le altre condotte definite terroristiche [...] da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

³⁷ Nel presente lavoro, i termini «pre-preparatori» e «ultra-preparatori» saranno utilizzati come sinonimi.

³⁸ PALAZZO, *Nemico-nemici-nemico: una sequenza inquietante per il futuro del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 708, evidenzia come le fattispecie incriminatrici ultra-preparatorie varate per contrastare il terrorismo risultino «radicalmente prive di capacità destabilizzante delle istituzioni statali».

³⁹ BARTOLI, *I punti e le linee nel contrasto al terrorismo internazionale*, in *www.discrimen.it*, 18 dicembre 2018, 19.

ideologiche [...] e al contesto culturale»⁴⁰.

Ad ogni modo, l'occultamento del reale disvalore – per l'appunto, ideologico – dietro la maschera degli atti pre-preparatori rivela l'esistenza di una strategia politico-criminale di contrasto al terrorismo ben precisa: l'insufficiente determinatezza dei reati oggetto di analisi nel presente lavoro ne permette un uso volto a fare terra bruciata attorno a ogni possibile soggetto prossimo ad ambienti radicalizzati⁴¹. Come si vedrà nella sezione successiva, fanno ingresso anche nel diritto penale antiterrorismo alcune *clausole generali*, foriere di un grado significativo di incertezza sul piano giurisprudenziale ma comunque dotate di un notevole potenziale espansivo sul piano dell'interpretazione⁴². Per lasciare aperto il campo a integrazioni giurisprudenziali, in questo settore della parte speciale il legislatore *delega intenzionalmente all'interprete* il compito di una *disambiguazione* del significato di elementi costitutivi indeterminati⁴³; disambiguazione, questa, che può trascinare talora nella creazione *para-legislativa* di nuove fattispecie per scopi utilitaristico-securitari⁴⁴. La relazione tra il formante legislativo e quello giurisprudenziale finisce allora per assumere un andamento *circolare*⁴⁵: «[s]uccede così che la giurisprudenza mandi messaggi al legislatore affinché colmi vuoti normativi, ovvero acceleri sulle riforme, spesso anticipandone i contenuti»⁴⁶.

⁴⁰ PELISSERO, *La legislazione antiterrorismo. Il prototipo del diritto penale del nemico tra garanzie e rischi di espansione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 758.

⁴¹ BERNARDI, *Lotta senza quartiere al terrorismo fondamentalista in Europa: riflessi sulle funzioni della pena*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di Paliero-Viganò-Basile-Gatta, Milano, 2018, 289 ss.

⁴² CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen". Il problema delle clausole generali nel diritto penale*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 5 giugno 2017, 3 ss., cui si rinvia altresì per ogni precisazione concettuale e per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁴³ Riprendo pressoché testualmente un passaggio del contributo citato nella n. precedente (6).

⁴⁴ DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, cit., in particolare 106. Tra i contributi più recenti, cfr. altresì ZACCARIA, *Una "nuova" legalità penale tra testo e interpretazione*, cit., 23: «specie se il giudice si misura con fenomeni criminali di ampia portata e dalle molteplici connessioni sistemiche, il suo fisiologico spazio di valutazione si amplia ulteriormente, dischiudendo all'interprete uno spazio relevantissimo e indefinito, destinato ad *introdurre nuove fattispecie*» (corsivo aggiunto).

⁴⁵ Da un'angolatura altresì politico-criminale, con specifico riferimento al contrasto al terrorismo internazionale, cfr. volendo ROSSI, *La circolarità dei modelli nazionali nel processo di armonizzazione europea delle legislazioni penali antiterrorismo*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 1, 176 ss.

⁴⁶ SPANGHER, *La nomofilachia e la c.d. giurisprudenza creativa: alla ricerca dei limiti perduti*, in *L'ufficio del massimario e la forza dei precedenti*, cit., 83.

Sezione II. *Ricostruzione.*

3. *Uno sguardo all'evoluzione del diritto penale antiterrorismo italiano attraverso l'analisi delle massime della giurisprudenza della Corte di cassazione.* La Suprema Corte fornisce numerosi spunti meritevoli di analisi. Preliminarmente e in via di estrema sintesi, sul piano legislativo occorre ricordare che le leggi 17 aprile 2015, n. 43⁴⁷ e 28 luglio 2016, n. 153⁴⁸ hanno modificato in maniera incisiva la legislazione antiterrorismo italiana. La prima risulta di maggiore interesse per il presente lavoro, soprattutto per avere esteso l'ambito di applicazione delle fattispecie di arruolamento (art. 270-*quater* c.p.)⁴⁹ e di addestramento con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies* c.p.)⁵⁰. A partire dal 2015, il reato di arruolamento – che consiste, tautologicamente, nel fatto di arruolare una o più persone per il compimento di atti sorretti da una finalità di terrorismo – punisce anche il soggetto *arruolato* (*arruolamento passivo*). La stessa riforma ha inoltre introdotto la fattispecie di *auto-addestramento* con finalità di terrorismo, la quale era già affiorata in una pronuncia della Suprema Corte precedente all'introduzione della legge in questione. Ai sensi

⁴⁷ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”.

⁴⁸ “Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”. La legge in questione ha introdotto i reati di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.), di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento di condotte con la medesima finalità (art. 270-*quinquies*.2 c.p.) e di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.), nonché la confisca obbligatoria – diretta o per equivalente – in caso di sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti per reati terroristici (art. 270-*septies* c.p.).

⁴⁹ Fattispecie, questa, introdotta dalla succitata l. 31 luglio n. 2005, n. 1554, che convertì con modifiche il d.l. 27 luglio 2005, n. 144.

⁵⁰ Anche il reato di addestramento (attivo e passivo) con finalità di terrorismo fu introdotto dalla riforma legislativa del 2005, citata nella n. precedente.

dell'art. 270-*quinquies* c.p., l'auto-addestramento si integra laddove un soggetto acquisisca *autonomamente* istruzioni utili a compiere atti terroristici e ponga in essere «comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies*»⁵¹.

Tutte le fattispecie appena menzionate – arruolamento attivo e passivo e addestramento attivo, passivo e autonomo con finalità di terrorismo – sono espressamente previste come *sussidiarie* rispetto al reato di associazione terroristica (art. 270-*bis* c.p.)⁵². L'arruolamento è altresì sussidiario rispetto all'addestramento. Le previsioni in questione sono inoltre limitrofe all'art. 4 del Codice antimafia⁵³: l'estensione del raggio d'azione dei delitti di terrorismo a una vasta gamma di atti ultra-preparatori ha notevolmente avvicinato – se non addirittura *sovrapposto* – l'ambito di applicazione di questi stessi delitti con quello delle fattispecie di prevenzione.

Emerge inoltre un problema generale che risulta di particolare interesse ai fini della presente indagine. In presenza di una molteplicità sincronica di orientamenti divergenti e di una varietà significativa di casi concreti ai quali tali orientamenti sono stati applicati in maniera oscillante, sembra lecito dubitare della piena e concreta capacità del sistema attuale di produzione delle massime di fotografare, con apprezzabile nitidezza e fedeltà, il diritto penale anti-terrorismo vivente.

3.1. *Finalità di terrorismo.* Pare opportuno iniziare l'analisi della massimazione della giurisprudenza penale antiterrorismo ricostruendo il significato acquisito nel diritto vivente dal testo dell'art. 270-*sexies* c.p., che definisce il concetto di terrorismo dotandolo di una *componente oggettiva (generale e a contenuto aperto)* e di un *elemento soggettivo (finalistico e a struttura alterna-*

⁵¹ L'art. 270-*quinquies* c.p. fa riferimento, in particolare, a istruzioni utili a preparare o utilizzare materiali esplosivi, armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché alle tecniche o metodi diretti a compiere atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo.

⁵² Il reato di associazione con finalità di terrorismo è stato introdotto nel 1979 per far fronte al terrorismo eversivo nazionalista ed è stato riformato nel 2001, quando la sua applicabilità venne estesa ai fatti commessi «contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale» (art. 270-*bis*, co. 3 c.p.); nonché nel 2005, quando si inserì un riferimento espresso alle condotte di finanziamento dell'associazione terroristica.

⁵³ Cfr., *supra*, Sezione I, par. 1, *in fine*.

tiva)⁵⁴.

La componente oggettiva consiste nel *pericolo di un grave danno* che la condotta crea nei confronti dello Stato o di un'organizzazione internazionale: pericolo, questo, da valutare tenendo conto della natura della condotta stessa e del contesto in cui questa è stata posta in essere. L'elemento soggettivo è ravvisato, invece, nel *fine intimidatorio* (nei confronti della popolazione), *costrittivo* (avverso istituzioni nazionali od organizzazioni internazionali) o *destabilizzante* (per le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale).

Nel «timore che un'eccessiva tipizzazione finisse per 'dimenticare' condotte meritevoli di essere qualificate come terroristiche», l'art. 270-*sexies* c.p. non stila un elenco esaustivo di atti suscettibili di essere qualificati come terroristici⁵⁵. Tale definizione, che accede alle singole fattispecie incriminatrici in qualità di *dolo specifico*, viene interpretata in un senso *oggettivizzato*: con l'intenzione di non fare della finalità di terrorismo un mero elemento psicologico, la condotta potrebbe dirsi terroristica soltanto se *idonea a realizzare il fine perseguito*⁵⁶.

In linea con quanto appena affermato, in una massima⁵⁷ della sentenza n. 44850/2017, del 28 marzo, la Corte di cassazione ribadisce che una condotta con finalità di terrorismo «è quella che, in definitiva, *in concreto*, risulta *idonea a provocare danno grave per un Paese od un'organizzazione internazionale* e che si sostanzia, fondamentalmente, in un'azione diretta contro un'organizzazione internazionale o contro lo Stato, nella sua dimensione istituzionale, perseguendo uno dei fini tipici descritti dalla norma. Le finalità di

⁵⁴ La sentenza Corte cost., 31 luglio 2020, n. 191 - che ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata in relazione alla presunzione *assoluta* di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati di aver partecipato ad un'associazione con finalità di terrorismo - fa riferimento a un «doppio livello finalistico», costituito dall'«intento di compiere atti di violenza» e dalla «finalità ultima» - come si vedrà, intimidatoria, costrittiva o destabilizzante - delle condotte poste in essere.

⁵⁵ CRISPINO, *Finalità di terrorismo, snodi ermeneutici e ruolo dell'interpretazione conforme*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 1, 231.

⁵⁶ FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., 210. Per ulteriori approfondimenti, cfr. MANTOVANI, *Le condotte con finalità di terrorismo*, in *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, a cura di KOSTORIS-ORLANDI, Torino, 2006, 77 ss. Suggestisce una diversa chiave di lettura dogmatica, incentrata non sul piano causale bensì su quello teleologico-relazionale, PICOTTI, *Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 1, 257.

⁵⁷ Reperita attraverso la banca dati One Legale, al di fuori del repertorio CED della Corte di cassazione.

intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto od a destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o un'organizzazione internazionale o quelle condotte definite come terroristiche da specifiche convenzioni o norme di diritto risultano condotte accomunate [...] dalla particolarità concettuale che esse sono tutte finalisticamente rivolte a colpire lo Stato-Istituzione. È, dunque, l'Istituzione pubblica che deve essere minacciata dalla condotta dell'agente, con la *possibilità di produzione di un macroevento di 'danno grave'* [...]. Si deve trattare di *condotte in concreto idonee a determinare*, in relazione a natura e contesto, *un evento di pericolo munito della gravità oggettiva e della portata disastrosa che la finalità di terrorismo esige*, tale da risultare *effettivamente in grado di costringere i pubblici poteri* [...] a recedere dalla propria iniziativa o da indurli a prendere seriamente in considerazione la relativa eventualità»⁵⁸.

Più recentemente, in relazione a fatti di danneggiamento e imbrattamento posti in essere in occasione di manifestazioni di protesta non autorizzate volte a costringere il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a disporre il trasferimento di un detenuto, lo stesso orientamento ha trovato ulteriore conferma nella massima della sentenza n. 36816 del 27 ottobre 2020. La Suprema Corte ha riaffermato che «[a]i fini della configurabilità dell'aggravante della finalità terroristica di cui all'art. 270-*sexies* cod. pen. non è sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia *potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività* e sia *rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale*, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico».

Seppure non possa tacersi la permanenza di un certo margine di discrezionalità sul piano interpretativo⁵⁹, l'assestamento della giurisprudenza massimata della Suprema Corte sull'orientamento che valorizza il requisito della *concre-*

⁵⁸ Corsivo aggiunto.

⁵⁹ MASARONE, *Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere*, cit., 519, collega tale margine di discrezionalità alla natura valutativa del giudizio sulla gravità del possibile danno e alla «difficile verificabilità empirica dell'entità dello scopo perseguito».

ta idoneità della condotta a cagionare un *grave danno* per lo Stato o per un'organizzazione internazionale, nonché a produrre – alternativamente – un *macro-evento intimidatorio, costrittivo o destabilizzante*, consente di concretizzare adeguatamente la diversità tra il *terrorismo*, la *violenza politica in senso ampio* – come categoria generale che include il terrorismo stesso – e la «*violenza immediatamente sociale*»⁶⁰.

Tenendo pur sempre presente che non ci si trova di fronte a categorie puramente scientifiche, bensì a «una percezione intuitiva del pubblico in generale o, al massimo, delle persone attivamente coinvolte, o direttamente colpite dal fenomeno»⁶¹, il *terrorismo* è ravvisabile nella violenza politica strumentale, legata all'idea di terrore e ai suoi risvolti intimidatori, costrittivi *e/o* destabilizzanti⁶². In questo senso, la violenza terroristica propriamente detta viene *esercitata o minacciata sistematicamente quale metodo d'azione antidemocratico*⁶³, «per 'appropriarsi' della sovranità» su [un] territorio e per costituire uno Stato basato su una visione valoriale alternativa»⁶⁴. La *violenza politica in senso ampio* «mette in discussione lo status quo attaccandolo, a volte con la finalità di sostituirlo [...], altre volte per raggiungere obiettivi parziali che cambino l'agire pubblico in alcuni aspetti o decisioni da assumere da parte del governo

⁶⁰ PAREDES CASTANÓN, *Terrorismo y antiterrorismo como estrategias político-militares*, in *Estudios jurídicos-penales y criminológicos. El homenaje al Prof. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva*, dir. da Suárez López, Madrid, 2018, vol. II, 1422.

⁶¹ WIEVIORKA, *Terrorism in Context of Academic Research*, in *Terrorism in Context*, a cura di Crenshaw, Pennsylvania, 2007, 597. Tant'è vero che riaffiorano linee di pensiero relativiste, secondo le quali sarebbe «fuorviante impostare il problema del terrorismo internazionale in termini definitivi e astratti», dovendosi ambire piuttosto a «convergere su ipotesi specifiche e concrete di 'terrorismo' e a certi specifici fini, ma non su una definizione [...] valida sempre e ovunque ed a qualsiasi fine»: FOCARELLI, *Brevi note sul problema della definizione del terrorismo internazionale*, in *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, a cura di Meccarelli-Palchetti-Sotis, Macerata, 2011, 317 e 319.

⁶² Riguardo all'alternatività, sul piano normativo, del carattere intimidatorio, costrittivo o destabilizzante della violenza terroristica, CARRASCO JIMÉNEZ, *La definición del terrorismo desde una perspectiva sistémica*, Madrid, 2009, 173, rileva che una definizione accurata di terrorismo dovrebbe riflettere una indefettibile concatenazione tra violenza, intimidazione e finalità politica: quest'ultima «si potrà realizzare soltanto [...] terrorizzando un determinato settore sociale, e questo stato psicologico collettivo si potrà conseguire soltanto, a sua volta, impiegando mezzi idonei, cioè, attraverso la violenza».

⁶³ Cfr. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2020, n. 31344, Abo Robeih Tarif.

⁶⁴ «In buona sostanza, il terrorismo non solo presuppone l'idea di sovranità e di Stato, ma è lotta per la sovranità su un territorio, per il dominio e il governo di uno spazio chiuso»: BARTOLI, *Il contrasto al terrorismo e alla pirateria. Analogie e differenze tra due paradigmi di "nemicalizzazione" del diritto penale*, cit., 102-103.

costituito»⁶⁵. *La violenza immediatamente sociale* è invece sostanzialmente priva di quel più ampio respiro strategico-sistematico che caratterizza, seppure in misura potenzialmente variabile da un fenomeno e caso all'altro, il terrorismo e la violenza politica in senso ampio⁶⁶. Al riguardo, a titolo esemplificativo, le sollecitazioni critiche provenienti dalla Spagna ci ricordano l'importanza di mantenere salda nella prassi la tripartizione appena abbozzata, per non fraintendere – o, peggio, *strumentalizzare* – l'etichetta del terrorismo e le sue gravi conseguenze sul duplice piano giuridico e sociale criminalizzando il contesto politico-ideologico cui appartengono determinate tipologie d'autore, «compresi partiti politici e associazioni che non avevano mai fatto ricorso alla violenza»⁶⁷.

Ad ogni modo, se è vero che l'interpretazione oggettivizzante dell'art. 270-sexies c.p. ha prodotto effetti restrittivi apprezzabili in una parte della casistica, nella giurisprudenza di legittimità sembra in realtà essersi affermato un *doppio binario*⁶⁸. *Il primo*, relativo alle condizioni di applicabilità dell'articolo in questione a fatti violenti di impronta immediatamente sociale, riconosce appunto la sua valenza *restrittivo-selettiva*, volta ad arginare l'arbitrio nel riconoscimento della natura terroristica di una data condotta. *Il secondo*, riferito invece al terrorismo internazionale e in particolare alle peculiarità fenomeniche dell'associazionismo “jihadista”, consente al contrario di *ampliare* la gamma delle condotte con finalità di terrorismo. Nella sentenza n. 7808/2020, del 27 febbraio (*El Khalfi*)⁶⁹, la Cassazione valuta la «concreta interazione» tra tutti i comportamenti provati e l'innesto di ciascuno di essi «in

⁶⁵ PASTRANA SÁNCHEZ, *La nueva configuración de los delitos de terrorismo*, Madrid, 2020, 29. Sul piano normativo, alla distinzione abbozzata nel testo corrisponde la possibilità di distinguere l'associazione con finalità di terrorismo (ex art. 270-bis c.p.) da quella sovversiva (ex art. 270 c.p.): «la differenza fondamentale tra gli artt. 270 e 270-bis c.p. è la tipologia della violenza esercitata, che è violenza generica o 'comune', nel primo caso e violenza 'terroristica', nel secondo» (DAMBRUOSO, *Delitti di associazione politica*, in *Diritto penale*, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Milano, 2022, tomo I, 1443).

⁶⁶ Cfr. per tutti FERRAJOLI, *La violencia y la política*, in *Justicia y delito*, a cura di Perez Mariño, Guadalajara, 1981, 65 ss.

⁶⁷ GARRO CARRERA, *Absurdités de la politique criminelle espagnole antiterroriste. Réflexions critiques sur la stratégie pénale et pénitentiaire pour lutter contre l'«ancien» et le «nouveau» terrorisme*, in *Archives de politique criminelle*, 2016, 1, 38, 153.

⁶⁸ Sul punto, cfr. MASARONE, *Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere*, cit., 518.

⁶⁹ Cass., Sez. II, 27 febbraio 2020, n. 7808, *El Khalfi*.

una più ampia serie causale, non necessariamente controllata dall'agente», considerando atti coordinati di propaganda, apologia e proselitismo come condotte con finalità di terrorismo internazionale. Sull'arresto in questione, che non risulta affatto isolato, si tornerà nel paragrafo successivo.

3.2. *Associazione con finalità di terrorismo.* A discapito delle succitate riforme legislative del 2015 e del 2016, che hanno innovato in maniera incisiva il quadro dei delitti di terrorismo individuale⁷⁰, la figura associativa svolge tuttora un ruolo preminente nel diritto penale antiterrorismo vivente. Come ha recentemente sottolineato il giudice delle leggi, l'art. 270-*bis* c.p. concede alle Corti un notevole margine di discrezionalità sul piano interpretativo, a causa della mancata descrizione del *modus operandi* tipico all'interno della fattispecie⁷¹.

Inoltre, come si vedrà, l'attuale configurazione normativo-applicativa dell'associazione con finalità di terrorismo risulta influenzata dalla notoria diversità del terrorismo internazionale rispetto a quello degli "anni di piombo"⁷². La reputata necessità di adeguare i requisiti dell'associazione con finalità di terrorismo alla destrutturazione atomistico-cellulare⁷³, «mimetica»⁷⁴ e «mi-

⁷⁰ L'impiego del termine "individuale" intende alludere all'assenza di un vincolo pregnante con un'associazione terroristica: assenza, questa, avallata dalla previsione delle summenzionate clausole di sussidiarietà a favore dell'art. 270-*bis* del Codice penale. Tuttavia, anche la diversa espressione "interrelazionale" può essere utilizzata per evidenziare che una parte dei reati terroristici previsti dalle riforme del 2015 e del 2016 richiedono una *sinergia* tra più soggetti sì priva dei più esigenti connotati tipici dell'associazione, però pur sempre rivelatrice dell'avvio di una preparazione delittuosa sufficientemente allarmante.

⁷¹ Lo ha sottolineato la sentenza Corte cost., 31 luglio 2020, n. 191, cit., punto 4.4.2 del *Considerato in diritto*.

⁷² «La necessità di considerare le effettive caratteristiche dell'associazione nel suo atteggiarsi concreto è elemento centrale della più recente interpretazione della Corte [di cassazione]: MINUTILLO TURTUR, *Associazione con finalità di terrorismo ex art. 270-bis Cod.pen.*, in *Rassegna della giurisprudenza di legittimità - Gli orientamenti delle Sezioni Penali*, Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario, Vol. I, Roma, 2020, 82.

⁷³ Per approfondimenti, si veda TAFFINI, *Organizzazione per cellule del terrorismo Jihadista*, in *Gli speciali di Questione Giustizia - Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali*, cit., 62 ss.

⁷⁴ FIOCCA, *Modernità ed effetti collaterali: il brodo di coltura del terrorismo islamico*, in *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali*, a cura di Weinin-Fornasari, Napoli, 2017, 22.

niaturizzata»⁷⁵ delle reti terroristiche contemporanee ha infatti lasciato tracce evidenti nella giurisprudenza italiana. Essa ha rilevato, in diverse occasioni, che la dogmatica “classica” del reato associativo – improntata, in linea di massima, alla maggiore garanzia possibile dell’individuo rispetto alla forte anticipazione della tutela che tale reato porta con sé – risulterebbe arretrata⁷⁶ rispetto all’evoluzione, quasi «senza leader», del terrorismo da contrastare⁷⁷.

Se è vero che, almeno in linea di principio, il pragmatismo delle Corti può essere visto con favore, è altresì vero che l’approccio efficientista, empiricamente e finalisticamente orientato della giurisprudenza nei confronti dell’associazionismo con finalità di terrorismo deve essere soggetto a un attento vaglio critico⁷⁸. Soffermandosi sul profilo della *ragionevole prevedibilità del diritto*, l’analisi delle pronunce massimate della Cassazione segnala la giustapposizione di orientamenti “*tradizionali*” ed “*evolutivi*” sul tema dei requisiti della partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo. Seppure con una certa schematizzazione che, come si vedrà, potrebbe essere rimessa in discussione a favore di una più attualizzata tripartizione⁷⁹, si rileva la presenza di filoni interpretativi contrastanti, la cui convivenza inficia notevolmente la prevedibilità del diritto come garanzia fondamentale in materia penale.

i) Il primo filone giurisprudenziale valorizza l’organicità e la stabilità del gruppo criminale, prestando particolare attenzione alla ripartizione di ruoli al loro interno (che deve essere chiara e condivisa). Questo primo filone esige che si provi al di là di ogni ragionevole dubbio l’esistenza di un’*organizzazione pre-*

⁷⁵ GUOLO, *L’ultima utopia. Gli jihadisti europei*, Milano, 2015, 52 ss.

⁷⁶ FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., 238.

⁷⁷ SAGEMAN, *Leaderless Jihad*, Philadelphia, 2008.

⁷⁸ Almeno laddove si voglia concedere un certo spazio, per ragioni di realismo giuridico e nella consapevolezza delle inaggirabili esigenze anche operative sul piano preventivo, a un approccio *flessibile* nel vaglio critico delle scelte di criminalizzazione nell’ambito del contrasto al terrorismo: approccio, questo, incline ad ammettere che «le garanzie e i diritti fondamentali posti in causa dall’esercizio della giurisdizione penale possono legittimamente subire limitazioni ulteriori rispetto a quelle che valgono d’ordinario, ove ciò sia imposto dalle specifiche esigenze di contrasto di forme di criminalità particolarmente aggressive e pericolose – tra le quali non può non iscriversi il terrorismo di matrice islamica» (VIGANÒ, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 687). La maggiore flessibilità della risposta penale deve essere comunque contenuta entro limiti di tollerabilità, da individuare in sede di giudizio di legittimità costituzionale e/o convenzionale per arginare derive autoritarie del sistema (*ibid.*, 695).

⁷⁹ Cfr. volendo ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., 186 ss.

gnante, «dotata di una sua precisa ‘corposità sociale’ preesistente e indipendente rispetto alla sua considerazione da parte del diritto penale»⁸⁰. Lo stesso filone richiede altresì il pieno riscontro di un’«attività degli affiliati, concreta e verificabile, che costituisca un inizio di realizzazione del programma criminoso dell’associazione»⁸¹.

In altre parole, l’associazione con finalità di terrorismo richiederebbe la presenza di un *sodalizio criminale idoneo a commettere atti di terrorismo*⁸², un *rapporto bilaterale* tra il sodalizio stesso e l’associato e la *materializzazione incipiente di un programma terroristico*⁸³. Quantomeno limitandosi ad esaminare le indicazioni fornite dalla relativa massima, parrebbe possibile inscrivere in questo primo filone giurisprudenziale la sentenza *Hosni*, nella quale la Cassazione ha statuito che il mero proselitismo o indottrinamento finalizzato a radicalizzare uno o più individui e ad acquisire una disponibilità generica al terrorismo non può ritenersi sufficiente a integrare la tipicità della partecipazione ai sensi dell’art. 270-*bis*⁸⁴. Concludendo in senso opposto, si compliche-

⁸⁰ VIGANÒ, *Il contrasto al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista: il diritto penale sostanziale*, in *Terrorismo internazionale e diritto penale*, a cura di de Maglie-Seminara, Padova, 2007, 131.

⁸¹ In termini generali, SPAGNOLO, *Reati associativi*, in *Enc. giur.*, 2006, vol. XXIX, 2.

⁸² La sussistenza dell’idoneità operativa del sodalizio è stata riconosciuta in presenza di condotte di addestramento per scopi terroristici: condotte, queste, nelle quali la Cassazione ha ravvisato quelle «caratteristiche di materialità» imprescindibili in materia penale (Cass., Sez. VI, 12 luglio 2012, n. 46308, Chahchoub e altri). Lo stesso argomento varrebbe, *mutatis mutandis*, in relazione alle ipotesi di raccolta organizzata di finanziamenti destinati alla realizzazione di atti terroristici: cfr. SILVESTRI, *I reati commessi con finalità di terrorismo*, in *Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle sezioni penali - Anno 2016*, Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, Roma, 2017, 520; Cass., Sez. II, 21 febbraio 2019, n. 22163, Pg C/ Antar Hakim Moustafa. Invece, «comportamenti prossimi alla mera manifestazione di un pensiero [...], quali la dichiarazione, eventualmente reiterata, della disponibilità a partire per ‘fare jihad’ o ‘per combattere gli infedeli’ o l’esaltazione di un gruppo terroristico, casomai accompagnata dalla formulazione di una generica esortazione ad aderirvi», non dovrebbero integrare in nessun caso, di per sé soli, l’offesa tipica, come sottolinea MASARONE, *Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere*, cit., 517.

⁸³ Cfr. FASANI, *Premesse ad uno studio sulle strutture del terrorismo islamico e sulle categorie del delitto associativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1687 ss.

⁸⁴ Cass., Sez. V, 14 luglio 2016, n. 48001, *Hosni*, commentata da BERTOLESI, *Indottrinare al martirio non è reato di associazione con finalità di terrorismo*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 23 gennaio 2017, di cui si riporta la massima: «[p]er la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome». La sentenza in questione è oggetto di critiche, in dottrina, da parte di MASARONE, *Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere*, cit., 517, sul

rebbe esponenzialmente la possibilità di distinguere la partecipazione dell'associato dalla condotta del soggetto reclutato con finalità di terrorismo (la quale consiste, come si vedrà, nella formazione di un *serio accordo* tra il reclutatore e il reclutato stesso)⁸⁵.

Appare rilevante anche la sentenza n. 10380/2019, del 7 febbraio (*Koraichi Wafa*), nella quale la Suprema Corte ha correttamente escluso la configurabilità del tentativo di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo⁸⁶. Ribadendo la sua natura di reato di pericolo presunto, il quale «anticipa la soglia di punibilità sanzionando il proposito di compiere atti di violenza» con finalità di terrorismo, la Cassazione ha affermato – a mo' di contrappeso rispetto a tale anticipazione – che l'associazione terroristica penalmente tipica deve essere «*formata proprio per attuare il detto proposito*»⁸⁷. Nell'ambito di un diritto penale del fatto, questo requisito non potrebbe ritenersi pienamente integrato in mancanza dell'idoneità del sodalizio al raggiungimento dello scopo terroristico perseguito.

In questa stessa sentenza, il requisito dell'idoneità viene altresì valorizzato dall'affermazione secondo la quale «la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del *concreto manifestarsi dell'organizzazione* stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-*sexies* cod. pen.»⁸⁸.

L'*adesione ideologica al terrorismo* e la *radicalizzazione* sono in questo primo filone giurisprudenziale (*pre*-)condizioni necessarie, ma non sufficienti a rendere applicabile l'art. 270-*bis*. Nella decisione sul caso *El Khalfi Abderrahim* (n. 51218/2018, del 12 giugno), la Cassazione ha statuito che «l'adesione ad un sodalizio operante sul territorio nazionale che sia solo 'servente' rispet-

punto che riguarda le caratteristiche del proposito terroristico dell'associazione, il quale potrebbe riferirsi anche a una *tipologia* di atti ancora indeterminati.

⁸⁵ Cfr., *infra*, par. 3.3.

⁸⁶ Come si vedrà, nonostante possa apparire di semplice soluzione sul piano astratto (alla luce dei principi fondamentali di materialità, offensività e proporzionalità quali limiti nei confronti delle scelte di criminalizzazione), rispetto al reato di arruolamento con finalità di terrorismo la questione relativa alla configurabilità del tentativo ha ricevuto una soluzione incompatibile con tali principi: cfr., *infra*, *sub* par. 3.3.

⁸⁷ Cass., Sez. V, 07 febbraio 2019, n. 10380, *Koraichi Wafa* (corsivo aggiunto).

⁸⁸ *Ibidem*. Cfr., *supra*, par. 3.1.

to all'associazione internazionale, implica la partecipazione anche all'organizzazione internazionale 'madre' a condizione che risultino *contatti effettivi e reali, non potendosi attribuire di per sé rilevanza*, ai fini della configurazione della condotta partecipativa, né a condotte di *supporto ad una generica finalità terroristica*, quali la *preparazione di documenti di identità falsi* ovvero la *propaganda all'interno di luoghi di culto*, né a quelle relative ad una *generica messa a disposizione 'unilaterale'*.

Come si vedrà nel prosieguo del paragrafo, a tale decisione – che sembra legare a stretto filo il profilo della *bilateralità del rapporto* tra l'associato "locale" e l'organizzazione internazionale di riferimento a quello della *rilevanza obiettiva delle condotte* poste in essere⁸⁹ – si contrappone quella resa dalla Cassazione stessa sul caso *Nasr Osama*, dove si riconosce la rilevanza delle condotte di preparazione di documenti di identità falsi e di propaganda fondamentalista in luoghi di culto ai sensi dell'art. 270-bis.

Infine, limitatamente al piano della *bilateralità del rapporto*, la massima della sentenza n. 40348/2018, del 23 febbraio (*Afli Nafaa*), ribadisce che «[i]n tema di partecipazione ad associazione internazionale con finalità di terrorismo per il tramite di un gruppo operante sul territorio nazionale, la prova della stessa non può prescindere da un contatto *diretto*, reale e non putativo, tra la cellula locale, radicata sul territorio dello Stato italiano, e il gruppo 'madre'»⁹⁰.

ii) Da un lato, le massime delle decisioni riportate poc'anzi forniscono all'interprete criteri utili a contenere l'applicazione dell'art. 270-bis. *Dall'altro lato*, risalta una tendenza ad allargare l'ambito applicativo del reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo⁹¹. In questo senso, se l'esistenza di una struttura associativa sufficientemente corposa e stabile, che abbia instaurato contatti con la matrice internazionale di riferimento e che possa ritenersi capace di realizzare un proposito terroristico contraddistingue il primo filone giurisprudenziale in tema di partecipazione dell'associato, il

⁸⁹ Sulla «necessaria realizzazione di attività materiali [...] finalizzate alla sopravvivenza dell'associazione o al perseguimento del programma criminoso», DAMBRUOSO, *Delitti di associazione politica*, cit., 1413.

⁹⁰ Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 40348, *Afli Nafaa*.

⁹¹ In dottrina, per tutti, critica tale tendenza espansiva VIGANÒ, *Il contrasto al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista: il diritto penale sostanziale*, cit., 140-141.

secondo filone si sviluppa in maniera radicalmente opposta. *Destruendo* il fatto tipico, tale filone finisce per accontentarsi della *mera comunanza ideologica* all'interno della cellula sodale, anche «a prescindere da qualsiasi attività esecutiva esterna, diretta alla realizzazione dei reati-fine»⁹². Ciò porta a sminuire sensibilmente il ruolo delimitativo svolto dalla sufficiente precisione del proposito terroristico, nonché a rinunciare al requisito della materialità del contributo fornito dal partecipe⁹³.

Al di fuori della giurisprudenza di legittimità, paradigmatica di questo secondo filone è la sentenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare di Milano nel caso *Fathima*, secondo la quale il fatto di indottrinare esaltando le attività e gli obiettivi di un'associazione terroristica internazionale basterebbe a configurare il reato di partecipazione previsto dall'art. 270-*bis*⁹⁴. Nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza n. 14704/2020, del 22 aprile (*Bekaj Fisnik*), fornisce altri spunti rilevanti nel senso di un'apertura alla destrutturazione della fattispecie associativa. Riguardo al profilo dell'individuazione delle caratteristiche strutturali del sodalizio, la massima di tale sentenza compendia che «ai fini del riconoscimento della natura terroristica di una cellula periferica dell'organizzazione denominata Isis non è necessario che la stessa sviluppi le caratteristiche proprie della struttura centrale attraverso la predisposizione di un preciso piano di attentati terroristici, in quanto è l'Isis, insieme al sedicente Stato Islamico che ne è l'espressione politico-territoriale, la struttura criminale in relazione alla quale devono valutarsi i caratteri organizzativi e la consistenza del programma alla cui attuazione i sodali, singolarmente o in gruppo, *si propongono* di prestare ausilio *sulla base di una condivisione degli scopi*»⁹⁵.

Il contenuto della massima appena citata completa, in senso evidentemente estensivo, il processo di adeguamento della fattispecie associativa per ragioni criminologiche e politico-criminali. Traslare interamente la verifica dei carat-

⁹² Con accento critico, MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale*, cit., 235.

⁹³ Per tutti, sempre con accento critico, si veda ancora VIGANÒ, *Il contrasto al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista: il diritto penale sostanziale*, cit., 143-144.

⁹⁴ G.u.p. Milano, 23 febbraio 2016, n. 59, pubblicata in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 luglio 2016, 77.

⁹⁵ Cass., Sez. II, 22 aprile 2020, n. 14704, *Bekaj Fisnik*.

teri organizzativi e della consistenza del programma terroristico sul piano dell'organizzazione internazionale di riferimento può implicare una serie di effetti a cascata sul piano del giudizio. *Non si richiederà la presenza di un disegno terroristico sufficientemente delineato*, bensì la mera condivisione del manifesto terroristico del gruppo internazionale: riemergerebbe, nel proposito – ancora generico – «di prestare ausilio sulla base di una condivisione degli scopi», *il ruolo pressoché esclusivo dell'adesione ideologica ai fini della punizione*⁹⁶.

Risulta ancora più esplicita nel ribadire la centralità della condivisione ideologica la sentenza n. 31344/2020, del 6 ottobre (*Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro c. Ab.Ro.Ta.*), la cui massima⁹⁷ afferma che «[a]i fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, [...] è sufficiente, in presenza di una struttura organizzata, che la condotta di *adesione ideologica* del soggetto si sostanzi in *seri propositi criminali*, volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale»⁹⁸.

Addirittura, in presenza di un focolaio di radicalizzazione, anche la formazione di un'organizzazione di carattere assolutamente rudimentale potrebbe far scattare l'applicabilità dell'art. 270-bis c.p.: a poco importerebbe soffermarsi sulla effettiva idoneità operativa del sodalizio o sulla sufficiente consistenza materiale del programma terroristico, dinanzi a un'ideologia “contagiosa” da contenere⁹⁹. In questo senso, appare quantomeno incompleta e suscettibile di

⁹⁶ Cass., Sez. II, 22 aprile 2020, n. 14704, cit. Per completezza, allargando la visuale e prendendo altresì in considerazione gli elementi nucleari del fatto giudicato, il principio di diritto massimato è stato applicato a un caso in cui è parso possibile ravvisare qualcosa in più della mera radicalizzazione ideologica: e cioè, un vaglio delle «modalità da seguire per la commissione di azioni cruente già poste in essere da militanti islamici al fine di replicarle, procacciandosi a tal fine armi e finanziando l'organizzazione madre» (MINUTILLO TURTUR, *Associazione con finalità di terrorismo ex art. 270bis Cod.pen.*, cit., 116).

⁹⁷ Di fonte diversa dal CED Cassazione. Dal punto di vista metodologico, riguardo alla prudente utilizzabilità di pronunce rese nell'ambito di procedimenti cautelari per corroborare le tesi sostenute nella presente indagine, cfr. *infra*, Sezione III, par. 6, n. 201.

⁹⁸ Cass., Sez. I, 6 ottobre 2020, n. 31344, *Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro c. Ab.Ro.Ta.*

⁹⁹ Cfr. Cass., Sez. VI, 8 maggio 2009, n. 25863, Scherillo; Cass., Sez. I, 22 aprile 2008, n. 22673, Di Nucci, entrambe citate da MINUTILLO TURTUR, *Associazione con finalità di terrorismo ex art. 270bis*

essere riprodotta e applicata a un novero forse troppo ampio di casi la massima della sentenza n. 17758/2022, del 27 gennaio (*Halili El Mahdi*), la quale afferma che «[i]ntegra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo [...] la condotta dell'agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti, spesso di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico ed attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell'agente nella struttura associativa dell'associazione».

Così concepita, la partecipazione ad un'associazione terroristica finisce per coincidere con il *processo di radicalizzazione* di un gruppo di individui. Corroborata un'analoga sovrapposizione nella giurisprudenza massimata di legittimità la sentenza n. 17079/2021, del 18 gennaio, dove si legge che la condotta tipica punita dall'art. 270-*bis* c.p. consiste nella «sistematica reiterazione - da parte di chi intrattenga contatti operativi con componenti o con soggetti comunque riconducibili, anche in via mediata, al sodalizio - di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica rivolti a terzi»¹⁰⁰.

Al di fuori del repertorio del Centro Elettronico di Documentazione, un'altra massima della stessa pronuncia¹⁰¹ offre una versione ancora più chiara del principio di diritto rinvenuto dalla Suprema Corte: «[i]l delitto di partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo [...] è integrato, in presenza di una struttura organizzata, sia pure in modo rudimentale, da una condotta di *adesione ideologica* che si sostanzia in *seri propositi criminali* diretti alla realizzazione delle finalità associative, *senza che sia necessario*, data la natura di reato di pericolo presunto, *l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale*»¹⁰².

Per l'economia della presente indagine, questo secondo filone giurispruden-

Cod.pen., cit., 89.

¹⁰⁰ La massima precisa altresì che la partecipazione tipica dell'associato «è stata desunta, tra l'altro: dalla detenzione su supporti informatici di materiale 'jihadista'; dal sistematico e costante uso del 'web' e dei 'social media' per condividere e diffondere messaggi di propaganda e di indottrinamento, nonché video relativi a gravi episodi di violenza, reperiti nel cd. 'deep web', attraverso canali accessibili solo mediante specifiche chiavi informatiche; dall'aver fornito assistenza ad un associato, ospitato per lungo tempo presso un centro culturale presieduto dall'imputato».

¹⁰¹ Redatta per *Foro it.*

¹⁰² Corsivo aggiunto.

ziale palesa essenzialmente due problemi.

Il primo, di ordine *costituzionale*, è ravvisabile nell'incompatibilità dell'orientamento destrutturante con il contenuto della sentenza n. 191/2020 della Consulta¹⁰³, dove questa ha affermato che «la mera 'comune adesione a un'astratta ideologia, per quanto caratterizzata dal progetto di abbattere le istituzioni democratiche' non basta a ritenere configurabile un'associazione terroristica, occorrendo invece che l'associazione *si proponga effettivamente il compimento di atti di violenza* per il perseguimento dei propri scopi»¹⁰⁴. In particolare, perché si possa affermare la responsabilità penale dell'associato, «una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 270-*bis*» esige che i sodalizi «*operino effettivamente*, e in maniera *idonea rispetto allo scopo*, quali *centri propulsori di condotte violente* riconducibili a uno dei paradigmi disegnati dall'art. 270-*sexies*»¹⁰⁵.

Il secondo, di ordine *sistematico*, riguarda l'oscurità dei confini tra un reato terroristico e l'altro. La fattispecie associativa viene interpretata in maniera così estensiva, includendovi le ipotesi di accordo o convergenza su un programma terroristico generico, da chiudere le valvole incriminatrici della cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) o mediante associazione (art. 305 c.p.). Inoltre, come si vedrà nei paragrafi successivi, la costellazione di reati ultra-anticipati e sussidiari rispetto all'associazione con finalità di terrorismo finirebbe inghiottita, per l'appunto, dall'interpretazione vieppiù estensiva dell'art. 270-*bis*.

iii) Qualunque sia lo schema attraverso il quale si voglia ricostruire l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, pare emergere un tentativo della Cassazione di assestare i contrapposti orientamenti in tema di partecipazione dell'associato su un livello *mediano* tra quello garantista e quello destrutturante. L'esigenza di adeguare l'interpretazione del reato associativo alle peculiarità del fenomeno contrastato e all'inconciliabilità dei due filoni giuri-

¹⁰³ Cfr., *infra*, Sezione III, par. 6.

¹⁰⁴ Corte cost., 31 luglio 2020, n. 191, cit., punto 4.4.2 del *Considerato in diritto* (corsivo aggiunto), dove si citano le sentt. Cass., Sez. I, 15 giugno 2006, n. 30824; Cass., Sez. VI, 13 ottobre 2004, n. 12903; Cass., Sez. I, 21 novembre 2001, n. 5578.

¹⁰⁵ Corte cost., 31 luglio 2020, n. 191, cit., punto 4.5 del *Considerato in diritto* (corsivo aggiunto).

sprudenziali analizzati in precedenza sembrerebbe aver favorito l'inaugurazione di un *terzo filone*, che modificherebbe ulteriormente il quadro dei contrasti giurisprudenziali sul tema della partecipazione dell'associato¹⁰⁶.

Da un lato, il contributo tipico del partecipe «non può essere smaterializzato, meramente soggettivizzato, limitato alla idea eversiva, privo di valenza causale ovvero ignoto all'associazione terroristica alla cui attuazione del programma criminoso si intende contribuire»¹⁰⁷. *Dall'altro lato*, la tripartizione degli elementi costitutivi della partecipazione dell'associato disegnata dal filone garantista – bilateralità del rapporto, idoneità operativa del sodalizio e principio di materializzazione del programma terroristico – viene rivisitata per allineare la giurisprudenza di legittimità alla casistica diffusa dei «gruppi chiusi *on line*, che si presentano come strumenti di indottrinamento, piuttosto che di mera propaganda»¹⁰⁸.

Ad avviso di chi scrive, nel solco di questo terzo filone mediano può iscriversi la sentenza n. 2651/2015, dell'8 ottobre (*Nasr Osama*), nella quale la Cassazione ha statuito che «[i]l delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico [...] è integrato dalla condotta di chi, *offrendo ospitalità* ai 'fratelli' ritenuti pericolosi, *preparando documenti d'identità falsi e propagandando* all'interno dei luoghi di culto *la raccolta di fondi per i 'mujaeddin'* ed i familiari dei cd. 'martiri', esprime, in tal modo, il *sostegno alle finalità della stessa associazione terroristica* ed assicura un *concreto intervento* in favore degli adepti, in adesione al perseguimento del progetto 'jihadista'»¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Occorre tenere conto del fatto che, recentemente, la Cassazione è tornata a interpretare in senso *restrittivo* gli elementi costitutivi della fattispecie associativa prevista dall'art. 270-bis c.p. – la presenza di una struttura organizzativa stabile, l'elaborazione di un concreto programma volto alla realizzazione di atti terroristici violenti e la «prova della contaminazione» della cellula da parte dell'organizzazione di riferimento – in una vicenda in cui gli imputati erano soggetti filo-anarchici, a discapito della natura liquida del movimento ideologico di riferimento «che, sotto questo profilo, è assimilabile alla fisionomia dell'attuale terrorismo c.d. islamico»: SANTINI, *Dissenso ideologico o terrorismo? La Cassazione torna a precisare il discrimen*, in *Giur. it.*, 2021, 5, 1192.

¹⁰⁷ SILVESTRI, *I reati commessi con finalità di terrorismo*, in *Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle sezioni penali - Anno 2018*, Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, Roma, 2019, vol. I, 322.

¹⁰⁸ MINUTILLO TURTUR, *Associazione con finalità di terrorismo ex art. 270-bis Cod.pen.*, cit., 88.

¹⁰⁹ Cass., Sez. V, 8 ottobre 2015, n. 2651 (corsivo aggiunto).

Sebbene questo terzo filone giurisprudenziale persegua l'obiettivo di non appiattare interamente la tipicità della partecipazione dell'associato sul requisito dell'adesione ideologica, le decisioni della Cassazione etichettabili come mediane finiscono comunque per concedere all'art. 270-*bis* c.p. uno spazio applicativo generoso¹¹⁰. Gli elementi delle massime selezionate che sembrano supportare questa affermazione riguardano essenzialmente il *tipo di rapporto* instaurato tra l'affiliato a una cellula terroristica e l'associazione internazionale di riferimento, nonché la *gamma di condotte intersoggettive* ritenute sufficientemente materiali ed offensive ai sensi dell'art. 270-*bis*.

La massima della pronuncia sul caso *Nasr Osama* dà rilevanza alle condotte di assistenza e di finanziamento a favore di associati a un'organizzazione terroristica internazionale, di falsificazione di documenti d'identità e di propaganda in luoghi di culto, ravvisando in esse gli estremi di un concreto intervento idoneo a contribuire alla realizzazione delle finalità perseguite dall'organizzazione stessa. La Cassazione sembra rivalutare – in senso diametralmente opposto – due delle condotte alla base della decisione assunta nel caso *El Khalfi Abderrahim (supra, sub j)*, dove si era affermata l'irrelevanza della falsificazione e della propaganda di per sé sole considerate. Per tentare di collocare la decisione nel caso *Nasr Osama* su un piano non interamente sovrapposto a quello della pura condivisione ideologica, bisognerebbe sostenere che le condotte di falsificazione di documenti di identità e di indottrinamento terroristico in luoghi di culto possono assumere rilevanza ai sensi dell'art. 270-*bis* c.p. *in presenza di ulteriori indici*, significativi almeno sul piano *organizzativo-relazionale*¹¹¹.

Per profilare il tipo di rapporto che deve instaurarsi tra l'affiliato, la cellula e il gruppo leader a livello internazionale, occorre altresì precisare che nella decisione massimata in *P.M. in Proc. Messaoudi* si rinviene un altro elemento flessibilizzante ed estensivo della fattispecie incriminatrice in questione:

¹¹⁰ Con accento critico, tra i contributi più recenti, MASARONE, *Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere*, cit., 510-511.

¹¹¹ «Gli sforzi interpretativi diretti a soddisfare le esigenze connesse al principio di offensività si concentrano sul profilo organizzativo dell'associazione penalmente rilevante: in esso resta assorbita la valutazione del disvalore d'evento delle singole condotte associative» (MASARONE, *Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere*, cit., 517).

«l’inserimento del singolo in una struttura associativa ‘locale’ non implica automaticamente la prova della sua partecipazione al gruppo ‘madre’ internazionale, in assenza della dimostrazione dell’esistenza di un *contatto anche indiretto* ma reale, non putativo, ulteriore rispetto alla mera adesione ideologica a valori comuni».

Dunque, *da un lato* si afferma che debba esservi stato alcun contatto effettivo tra l’individuo e l’organizzazione internazionale di riferimento. *Dall’altro lato*, in aperta contraddizione con i succitati arresti del filone giurisprudenziale garantista¹¹², si precisa che è sufficiente un contatto «anche indiretto» o «debole»¹¹³, finendo così per estendere l’ambito di applicazione della figura di partecipazione dell’associato¹¹⁴.

Il profilo della sufficiente materialità di tale partecipazione può però incrinarsi sensibilmente. In particolare, il rischio che «alla dichiarazione di principio non corrisponda una coerente applicazione al caso di specie»¹¹⁵ è corroborato dalla massima della sentenza n. 51654/2018, del 9 ottobre (*Rahman Mohy Eldin Mostafa Omer*). La Cassazione sembra voler riaffermare la necessaria «individuazione di *proiezioni concrete della condivisione ideologica delle finalità dell’associazione* in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo [...] e si struttura il suo rapporto con il gruppo criminale»¹¹⁶. Tuttavia, nel caso di specie tali proiezioni sono state ravvisate nelle seguenti condotte: «l’aver fornito *assistenza ad un associato*; l’aver svolto attività di *apologia* del terrori-

¹¹² Cfr. Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 40348, cit.

¹¹³ Cfr. altresì Cass., Sez. V, 18 dicembre 2020, n. 8891.

¹¹⁴ Cfr. altresì Cass., Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 17079: «l’inserimento del singolo in una struttura associativa locale non implica automaticamente la prova della sua partecipazione al gruppo ‘madre’ internazionale, in assenza della dimostrazione dell’esistenza di un contatto (anche indiretto ma reale, non putativo) ulteriore rispetto alla mera adesione ideologica a valori comuni». Il passaggio citato nella presente n. è estratto dalla massima della pronuncia in questione pubblicata in *Foro it.*, dove si precisa altresì che integrerebbe invece «il reato di apologia riguardante delitti di terrorismo la condotta di chi condivide su social network link a materiale ‘jihadista’ di propaganda, senza pubblicarli in via autonoma, ovvero diffonde documenti di contenuto apologetico mediante il loro inserimento su piattaforme Internet (come Twitter e WhatsApp)». Come si è visto, la massima corrispondente del *CED* della Cassazione non contiene alcun riferimento all’elemento del contatto indiretto con l’associazione terroristica internazionale: cfr., *supra*, *sub ii*), n. 100.

¹¹⁵ Si veda ancora MASARONE, *Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere*, cit., 511. Infatti, «[s]i tratta di vedere, sotto le formule, quali fatti vi rientrino, diversi da una connotazione soggettivamente pregnante»: DONINI, *Terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale*, cit., 140.

¹¹⁶ Cass., Sez. I, 9 ottobre 2018, n. 51654, *Rahman Mohy Eldin Mostafa Omer* (corsivo aggiunto).

simo su ‘Twitter’ mediante un profilo aperto e condiviso da tredici ‘follower’; la *detenzione di materiale ‘jihadista’* di propaganda, indottrinamento ed arruolamento, acquisito nel cd. ‘deep’ e ‘dark web’ attraverso canali accessibili soltanto mediante specifiche chiavi informatiche; l’aver compiuto attività di *propaganda e proselitismo* su ‘Whatsapp’ e nel corso di lezioni di religione in un centro culturale»¹¹⁷.

Anche nella sentenza n. 1970/2018, del 26 settembre (*Halili*)¹¹⁸, la Cassazione si è accontentata di condotte di proselitismo, reclutamento, diffusione di documenti di propaganda e fornitura di indicazioni per assistere altri associati¹¹⁹. In questo modo, le condotte in questione vengono espunte dall’ambito applicativo delle fattispecie monosoggettive ad applicazione sussidiaria.

Nello stesso senso, nella sentenza n. 7808/2020, del 27 febbraio (*El Khalfi*)¹²⁰, la Cassazione ha escluso che condotte di «propaganda, apologia, e proselitismo sconti[no] un deficit di materialità» che le renda «inidonee a varcare la soglia della punibilità»¹²¹. Epperò, risulta difficile intravedere, in simili fatti, qualcosa di realmente diverso da «condotte preparatorie rispetto alla fattispecie di associazione o ad ulteriori atti preparatori»¹²², oppure da ipotesi di concorso in reati-mezzo che non risultano assimilabili all’effettivo inserimento nell’associazione¹²³.

Non pare dunque legittimo prescindere dall’accertamento di *indicatori di una sufficiente materialità ed offensività*. Al riguardo, nella sentenza n. 50819/2017, del 13 luglio (*Bekaj*), la Suprema Corte ha statuito che «[c]onfigura il reato di partecipazione ad un’associazione con finalità terroristiche la condotta di chi attraverso una ‘cellula’ operativa ispirata alla condivisione e propaganda dell’ideologia estremista religiosa ‘jihadista’, aderisce all’associazione, rendendosi *concretamente disponibile e pronto a compiere attentati* sul territorio italiano ed estero, mediante *condotte di addestramento*

¹¹⁷ Corsivo aggiunto.

¹¹⁸ Cass., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 1970, Halili.

¹¹⁹ Cfr. MINUTILLO TURTUR, *Associazione con finalità di terrorismo ex art. 270bis Cod.pen.*, cit., 101.

¹²⁰ Cass., Cass., Sez. II, 27 febbraio 2020, n. 7808, cit.

¹²¹ MINUTILLO TURTUR, *Associazione con finalità di terrorismo ex art. 270bis Cod.pen.*, cit., 111.

¹²² BARTOLI, *I punti e le linee nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., 24.

¹²³ DONINI, *Terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello post-dibattimentale*, cit., 138.

ed autoaddestramento *ad azioni terroristiche con l'uso della violenza*¹²⁴. L'*addestramento*¹²⁵ in un contesto sodale può dunque essere ritenuto sufficiente a integrare la partecipazione penalmente tipica dell'associato. Contrariamente alle obiezioni formulate da una parte della dottrina¹²⁶, se è vero che la fornitura di informazioni utili a compiere atti terroristici – in cui si sostanziano le condotte di addestramento – non può che considerarsi un atto *preparatorio*, quest'ultimo sembra superare il test della *sufficiente materialità ed offensività*¹²⁷. Per questa ragione, l'addestramento non può essere considerato sempre e comunque un fatto irrilevante per la sussistenza del reato previsto dall'art. 270-*bis*. Rispetto al requisito della materializzazione incipiente del programma terroristico, nonché a quello dell'idoneità operativa del gruppo, alla luce delle circostanze del caso concreto l'addestramento può convincere il giudice dell'avvio di una preparazione criminale sufficientemente matura. Ad ogni modo, reputare in linea di principio sufficiente la realizzazione di condotte di addestramento con finalità di terrorismo non significa sostenere che lo possa essere anche il solo fatto dell'inserimento del singolo in una cellula. La mera affiliazione non può determinare la responsabilità *ex art. 270-bis c.p.*: essa non rafforza automaticamente il sodalizio, dovendo concorrere *ulteriori elementi obiettivamente rilevanti* perché il giudizio non torni a basarsi sulla mera condivisione ideologica, o ad avere ad oggetto atti preparatori dell'associazione punibili nell'ambito dei reati terroristici "satellite".

¹²⁴ Cass., Sez. V, 13 luglio 2017, n. 50189, Bekaj (corsivo aggiunto). Per la sostanziale coincidenza delle condotte preparatorie richiamate, cfr. altresì Cass., Sez. V, 07 febbraio 2019, n. 10380, cit.

¹²⁵ Cfr., *infra*, par. 3.4.

¹²⁶ Si veda MASARONE, *Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 4, 513 ss.

¹²⁷ L'A. citata nella n. precedente sembra mettere sullo stesso piano condotte «volte al proselitismo, alla propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o documenti falsi, all'arruolamento o all'addestramento» (*ibid.*, 516). Ad avviso di chi scrive, l'argomentazione – coerente con la presa di posizione della stessa A. a favore di un modello di fattispecie associativa rigidamente garantista, in linea con il filone giurisprudenziale ricostruito *supra*, *sub i)* – non sembra valorizzare il diverso significato che alcune di queste condotte possono talora assumere anche alla luce del contesto sodale, del disvalore connesso al suo potenziale operativo e, più in generale, delle circostanze obiettive del caso concreto. In quest'ottica, nel solco del presente filone mediano della giurisprudenza di legittimità, si ritiene che le condotte di finanziamento, di predisposizione o acquisizione di armi e/o documenti falsi e di addestramento possano contribuire a soddisfare le esigenze minime di materialità e di offensività cui si fa riferimento nel testo.

Merita inoltre di essere richiamata la sentenza *Waqas Muhammad*¹²⁸, nella quale la Cassazione ha tentato nuovamente di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze - di ordine garantistico - di mantenere la fattispecie incriminatrice in qualche modo ancorata ai principi di materialità, offensività e proporzionalità nell'anticipazione della tutela penale e quelle - di stampo utilitaristico - di prestare attenzione alla fisionomia del fenomeno contrastato nell'applicazione della legislazione vigente. Pur flessibilizzando il requisito del programma terroristico - che può anche essere *generico* o *tipologico*¹²⁹ - e quello del rapporto non necessariamente formalizzato tra l'associazione internazionale e il membro della cellula locale, la Cassazione non oblitera il riferimento a quello dell'*idoneità del contributo* prestato. Questo deve manifestarsi in «fatti sintomatici, di vera e propria partecipazione, dotati di carattere *non equivoco, efficienti* allo scopo di attuare il programma criminale dell'associazione, evidentemente sintomatici anche dell'*esposizione a pericolo* degli interessi dello Stato e del contributo dato dal singolo associato»¹³⁰.

Anche la massima del succitato caso *Fathima* valorizza argomenti di segno analogo, che sembrano stemperare il rigore dell'arresto del giudice dell'udienza preliminare riguardo al profilo della rilevanza totalizzante delle scelte ideologiche dell'associato (*supra, ii*). Pur reputando valida l'adesione irrituale o informale, la Suprema Corte¹³¹ sembra voler prendere le distanze dall'orientamento incline a riconoscere la sostanziale esclusività della radicalizzazione e dell'indottrinamento come requisiti della partecipazione penalmente tipica. In questo senso, il giudizio deve vertere «sulla *rilevanza dell'apporto concreto* alla struttura associativa», «al fine di appurare, se e in che misura, il contributo offerto non sia limitato alla mera manifestazione del pensiero e si sia piuttosto risolto nell'adesione alla struttura attraverso la *condivisione del metodo violento per la realizzazione degli scopi associativi*», nonché per la realizzazione di un contributo a «*valenza causale rilevante ed efficiente*»¹³².

¹²⁸ Cass., Sez. II, 27 aprile 2018, n. 38208, Waqas Muhammad.

¹²⁹ Sul punto, cfr. già Cass., Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 1072, Bouyahia Maher.

¹³⁰ *Ibid.* (corsivo aggiunto).

¹³¹ Cass., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 49728, Sergio Marianna.

¹³² I passaggi della sentenza sono riportati da MINUTILLO TURTUR, *Associazione con finalità di terrori-*

Per vero, in mancanza di un vaglio attento sul rapporto tra la massima e la casistica di riferimento, quanto enunciato dalla prima resta manipolabile sul piano applicativo, assegnando rilevanza causale – ad esempio, sul piano psichico – a qualunque comportamento sintomatico di una condivisione ideologica. Sembra inoltre tutt'altro che superato il riferimento, potenzialmente onnivoro, ai *seri propositi terroristici* come requisito della partecipazione penalmente tipica dell'associato.

3.3. *Arruolamento con finalità di terrorismo.* Si fa altresì riferimento all'elemento dei seri propositi terroristici nell'interpretazione del reato di arruolamento con finalità di terrorismo (art. 270-*quater* c.p.). La pronuncia pilota nell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 270-*quater* c.p. è ravvisabile nella sentenza n. 40699/2015, del 9 settembre (*Elezi*)¹³³, nella quale la Cassazione ha statuito che la fattispecie di arruolamento punisce il «raggiungimento di un '*serio accordo*' tra soggetto che propone (il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo) e soggetto che aderisce»¹³⁴. La stessa idea di fondo ispira la successiva sentenza n. 23828/2019, del 7 maggio (*Veapi Ajhan*)¹³⁵, la cui massima riproduce testualmente quella riferita al caso *Elezi*.

La *seria apertura* e la *manifestazione di disponibilità* ad intraprendere, in circostanze spazio-temporali ancora imprecisate (condivisione di un programma terroristico *generico*), la preparazione di atti terroristici configurerebbe dunque il reato di arruolamento con finalità di terrorismo. La proposta volta a raggiungere l'accordo deve apparire *autorevole*, risultando relazionata alla «concreta possibilità di inserire l'aspirante nella struttura operativa»; possibilità, questa, a cui deve corrispondere una altrettanto *concreta volontà*

sino ex art. 270bis Cod.pen., cit., 98.

¹³³ Cass., Sez. I, 9 settembre 2015, n. 40699, *Elezi*, di cui si riporta la massima: «[i]n tema di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, la nozione di 'arruolamento' è equiparabile a quella di 'ingaggio', per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e soggetto che aderisce».

¹³⁴ *Ibid.* (corsivo aggiunto).

¹³⁵ Cass., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 23828, *Veapi Ajhan*.

dell'arruolato di aderire al programma terroristico (serietà dell'accordo)¹³⁶. Non si rilevano contrasti interpretativi rilevanti sul significato dell'art. 270-*quater*. La giurisprudenza di legittimità successiva alle pronunce nei casi *Elezi* e *Veapi Ajhan* non diverge sull'impiego degli elementi del serio accordo e del programma generico condiviso, i quali rappresentano al momento dei punti fermi. Nella sentenza n. 23168/2019, del 14 marzo (*Jrad Mahmoud*)¹³⁷, la Cassazione ha precisato che «è sufficiente la dimostrazione della concreta ed incondizionata disponibilità del neo arruolato al compimento di atti terroristici, anche a progettazione individuale, funzionali al raggiungimento degli scopi eversivi di matrice 'jihadista' propagandati dall'organizzazione criminale»¹³⁸. Tornando ad occuparsi dei confini tra la partecipazione dell'associato e il supporto esterno dell'arruolato, la Suprema Corte si ricollega al criterio della *biunivocità del rapporto* tra l'individuo e l'associazione internazionale già sviluppato, seppure in maniera altalenante, nell'ambito della giurisprudenza sull'art. 270-*bis*¹³⁹. In mancanza di una relazione bilaterale sì minima e indiretta, però effettiva, tra il soggetto e l'associazione internazionale di riferimento, la formazione del serio accordo su un programma terroristico generico integrerebbe il reato di arruolamento con finalità di terrorismo. Un profilo ulteriore - ancor più problematico rispetto a quello dell'accentuata soggettivazione della fattispecie, connessa proprio all'elemento del serio accordo a contenuto generico - riguarda la punibilità del *tentato arruolamento* con finalità di terrorismo. Nella succitata sentenza *Elezi*, la Cassazione ha statuito che il reato in questione «può configurarsi in forma tentata, non costituendo ostacolo all'applicazione della generale previsione di cui all'art. 56 cod. pen. la sua natura di reato di pericolo»¹⁴⁰. In questo modo, se già la fattispecie di arruolamento anticipa la tutela penale al momento del compimento di atti doppiamente preparatori¹⁴¹, la punizione del tentativo arretra ancor più la soglia dell'intervento penale, il quale lambisce gli *atti idonei*

¹³⁶ Cass., Sez. I, 9 settembre 2015, n. 40699, cit.

¹³⁷ Cass., Sez. II, 14 marzo 2019, n. 23168, *Jrad Mahmoud*.

¹³⁸ *Ibid.* (corsivo aggiunto).

¹³⁹ Cfr., *supra*, par. 3.2.

¹⁴⁰ Cass., Sez. I, 9 settembre 2015, n. 40699, cit.

¹⁴¹ Consistenti, come si è detto, in quelli che sfociano nel perfezionamento di un serio accordo, al quale seguiranno eventualmente ulteriori atti volti a preparare un possibile attentato terroristico.

*e diretti in modo non equivoco al raggiungimento di un serio accordo su un generico programma terroristico*¹⁴².

Al di là delle critiche che si possono muovere, nel senso appunto di una soggettivazione evidentemente priva di contrappesi, nei confronti del reato in questione¹⁴³, per l'economia della presente indagine preme richiamare i problemi di convivenza dell'arruolamento con finalità di terrorismo con le altre fattispecie incriminatrici a esso contigue. Il perimetro decisamente esteso dell'art. 270-*quater* c.p. può inglobare pressoché qualunque ipotesi di induzione al terrorismo alla quale non venga riconosciuto il rango di condotta partecipativa ai sensi dell'art. 270-*bis*¹⁴⁴. In particolare, l'arruolamento con finalità di terrorismo si confonde con l'istigazione a delinquere e con la cospirazione politica mediante accordo¹⁴⁵; sempre che, come non di rado accade (*supra*, *ii*), il fatto del serio accordo non venga elevato ad atto di partecipazione ad un'organizzazione terroristica, in ragione di un'interpretazione vieppiù estensiva dell'art. 270-*bis*. Interpretazione, questa, incentrata sull'*affiliazione* al sodalizio che l'accordo stesso favorisce¹⁴⁶ piuttosto che sulla partecipazione in senso stretto, la quale richiederebbe almeno l'avvio della preparazione del piano terroristico¹⁴⁷.

3.4. *Addestramento con finalità di terrorismo*. Per quanto riguarda il reato di addestramento con finalità di terrorismo, finalizzato a «perseguire coloro che

¹⁴² Non pare dunque completa la ricostruzione secondo la quale il reato di arruolamento con finalità di terrorismo risulterebbe applicabile soltanto «in una fase più avanzata rispetto a quella della mera proposta (da parte del reclutante) o trattativa»: DAMBRUOSO, *Delitti di associazione politica*, cit., 1509. In riferimento a ipotesi strutturalmente analoghe, consistenti nella controversa configurabilità del tentativo rispetto al reato di organizzazione di trasferimenti e a quello di addestramento per finalità di terrorismo, l'A. propende per la tesi volta a negarla: *ibid.*, 1525 e 1543.

¹⁴³ Per tutti, cfr. BARTOLI, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?*, cit., 22 ss.; anche per questo motivo, l'A. propone un'interpretazione correttiva della fattispecie di arruolamento con finalità di terrorismo, volta a considerare rilevante soltanto l'«intenzione di realizzare uno specifico reato» (*ibid.*, 25; corsivo aggiunto).

¹⁴⁴ Per tutti, si veda FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., 342 ss.

¹⁴⁵ *Ex multis*, COLAIOCCO, *L'arruolamento per finalità di terrorismo: la prima pronuncia della Suprema Corte*, in *Arch. pen. web*, 2016, 1, 7.

¹⁴⁶ Rileva «l'evidente possibile contiguità» delle fattispecie incriminatrici in questione DAMBRUOSO, *Delitti di associazione politica*, cit., 1505.

¹⁴⁷ Cfr., *supra*, par. 3.2.

sono in grado di assicurare il cosiddetto *know how* dell'attività terroristica»¹⁴⁸, la Cassazione ha fornito spunti contrastanti già prima dell'entrata in vigore della riforma legislativa varata nel 2015¹⁴⁹.

Inizialmente, la fattispecie in questione veniva interpretata in senso restrittivo: nella sentenza n. 29670/2011, del 20 luglio (*Garouan*)¹⁵⁰, la Suprema Corte individuava il disvalore nella presenza di «una vera e propria interazione [...] che presupporrebbe (almeno di norma) un *contatto diretto*» tra addestratore e addestrato, «secondo i caratteri tipici dell'attività militare o paramilitare»¹⁵¹. Tale interazione deve essere volta a trasmettere conoscenze di tecniche o metodi utili a compiere atti terroristici; conoscenze, queste, che devono essere insegnate con un minimo di continuità nel tempo, proporzionalmente alla loro complessità¹⁵².

La pronuncia in questione esigeva dunque la *concreta idoneità offensiva* dell'addestramento impartito. In linea con la suddetta lettura oggettivizzante dell'art. 270-*sexies* c.p., volta a contenere la sua espansione sul piano applicativo, l'addestramento penalmente tipico richiederebbe, «perché il fatto non si esaurisca entro una fattispecie in cui assume un rilievo esorbitante l'elemento volontà di scopo, che sussistano atti che oggettivamente rendano la detta volontà idonea a realizzare lo scopo» stesso¹⁵³. L'interpretazione oggettivizzata-contenitiva dell'addestramento con finalità di terrorismo consentiva di tracciare il confine tra *formazione* e *informazione* (o, in altre parole, tra *insegnamento* e mera *divulgazione*). Con la prima attività (di formazione o insegnamento), penalmente rilevante laddove sufficientemente consistente e concretamente idonea a trasmettere conoscenze effettivamente utili ed assimilate dall'addestrato, può reputarsi materializzato l'avvio della preparazione crimi-

¹⁴⁸ Relazione al Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.

¹⁴⁹ Cfr., *supra*, par. 3.

¹⁵⁰ Cass., Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 29670, *Garouan*.

¹⁵¹ *Ibid.* (corsivo aggiunto): «addestrare è, dunque, rendere abile alle attività oggetto dell'addestramento, così da rendere punibile, allorché l'addestramento si sia compiuto e la 'recluta' sia divenuta un vero e proprio 'addestrato', anche quest'ultimo».

¹⁵² Sul punto, PICCICHÈ, *Il problema del dolo nel reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale: due sentenze a confronto*, in www.penalecontemporaneo.it, 19 settembre 2012, par. 1.

¹⁵³ Cass., Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 29670, cit.

nosa intersoggettiva penalmente rilevante¹⁵⁴. La seconda attività (di informazione o divulgazione) era invece ritenuta priva dei necessari crismi oggettivi e intersoggettivi, esaurendosi di fatto nella diffusione virtuale e *ad incertam personam* di contenuti e nell'espressione di adesione all'ideologia fondamentalista.

Gli effetti contenitivi della suddetta distinzione tra formazione-insegnamento e informazione-divulgazione sono stati paralizzati da un successivo arresto della giurisprudenza di legittimità. Pur mantenendo in essere la distinzione astratta tra addestramento in senso stretto (ravvisabile appunto nell'attività di formazione o insegnamento su istruzioni o tecniche utili alla preparazione di atti terroristici)¹⁵⁵ e in senso lato (consistente invece nella semplice informazione o divulgazione di tali istruzioni o tecniche)¹⁵⁶, nella sentenza n. 38220/2011, del 12 luglio (*Korchi*)¹⁵⁷, la Cassazione ha allargato le maglie dell'art. 270-*quinquies* c.p., prescindendo sia dalla verifica dell'efficacia della condotta posta in essere, sia da quella dell'attitudine dei destinatari all'apprendimento. Esulava dunque dalla selezione dei fatti tipici di addestramento con finalità di terrorismo soltanto la condotta del soggetto che si informasse autonomamente, in ragione della sua estraneità sia a rapporti diretti con un addestratore, sia ad atti di diffusione *ad incertam personam* di contenuti utili per scopi di terrorismo (trattandosi di un mero fruitore dei medesimi).

L'esclusione dall'area della punibilità delle condotte poste in essere dal mero fruitore è stata a sua volta superata dalla stessa giurisprudenza di legittimità nel 2013, quando la Suprema Corte sancì la rilevanza penale del fatto commesso da chi si *auto-addestra*. Nella pronuncia n. 4433/2013, del 6 novembre (*P.M.*

¹⁵⁴ VALSECCHI, "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270 *quinquies* c.p.): la prima pronuncia della Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 20 dicembre 2011.

¹⁵⁵ Viene definito addestratore «colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni, in tal guisa 'formando' i destinatari e rendendoli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico».

¹⁵⁶ L'informatore diffonde *ad incertam personam* dati utili allo svolgimento di attività terroristiche; l'informato, invece, rimane percettore occasionale di informazioni «al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento» e non agisce né come addestratore, né come informatore.

¹⁵⁷ Cass., Sez. I, 12 luglio 2011, n. 38220, *Korchi*.

in Proc. El Abboubi)¹⁵⁸, la Cassazione ha incluso nell'art. 270-*quinquies* c.p. non solo il soggetto etero-addestrato, ma anche quello che reperisce *autonomamente* dati e informazioni utili a realizzare un atto terroristico astrattamente prefigurato. Il salto giurisprudenziale, senza dubbio imprevedibile, risulta evidente: se prima la condotta posta in essere dal fruitore passivo e occasionale di contenuti terroristici veniva esclusa dal perimetro dell'art. 270-*quinquies* c.p., dal 2013 la Cassazione afferma che «*fa/uto* ed etero addestramento sono reato»¹⁵⁹.

La selezione dei fatti tipici dovrebbe allora effettuarsi distinguendo *qualunque forma di addestramento* - concetto ora talmente ampio da includere, appunto, anche il reperimento autonomo di informazioni potenzialmente utili per scopi di terrorismo - dalle *attività costituzionalmente tutelate di proselitismo e di informazione*¹⁶⁰. Il proselitismo si distinguerebbe dall'addestramento penalmente tipico per la mancata trasmissione di istruzioni su tecniche o metodi utili a commettere atti di terrorismo¹⁶¹. Invece, la distinzione tra le ipotesi di esercizio del diritto fondamentale all'informazione - che devono essere mantenute al riparo da valutazioni di natura squisitamente morale - e quelle penalmente tipiche di auto-addestramento sembra affidata, in larga parte, al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria, alla luce del *contesto* in cui si svolgono i fatti.

Il rischio di adottare decisioni arbitrarie o comunque insoddisfacenti aumenta dunque a dismisura. Il suddetto riferimento giurisprudenziale alla passività e alla episodicità del reperimento autonomo di contenuti terroristici dovrebbe contribuire, nelle intenzioni, a orientare il giudizio sulla rilevanza penale del fatto. Epperò, non sembra possibile considerare sufficientemente offensive nemmeno le consultazioni non meramente episodiche di tali contenuti, lad-

¹⁵⁸ Cass., Sez. I, 6 novembre 2013, n. 4433, P.M. in Proc. El Abboubi.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.* Si riporta di seguito la massima della pronuncia in esame: «[n]on integra il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, la mera attività di informazione e di proselitismo che non costituisce in chi riceve il messaggio un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o usare armi, esplosivi o sostanze nocive o pericolose, o a compiere atti di violenza o di sabotaggio, poiché si tratta di condotta non qualificabile come insegnamento, ma come mera divulgazione o proposta ideologica».

¹⁶¹ Cfr. BARTOLI, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?*, cit., 255.

dove queste ultime non vengano accompagnate dalla commissione di atti preparatori sufficientemente eloquenti.

3.5. (*Segue.*) *Auto-addestramento con finalità di terrorismo.* Si è visto come il concetto di addestramento sia stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità a tal punto da includervi un novero di condotte davvero ampio: quelle di addestramento in senso stretto, attivo e passivo; quelle di addestramento in senso lato, sempre attivo e passivo; nonché, appunto, quelle di auto-addestramento. Pertanto, ben pochi fatti sembrano destinati a passare indenni il test di tipicità. Si è visto, inoltre, che condotte di indottrinamento e di proselitismo vengono non di rado imputate attraverso l'art. 270-*bis* c.p., laddove si ritenga sussistente il rischio di ulteriori adesioni ad una cellula anche tendenzialmente isolata e organizzata in maniera rudimentale¹⁶². Si è altresì visto che, quand'anche la giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione dell'associato non assorba già tutte le possibili condotte di supporto perimetrali a un sodalizio terroristico, l'indottrinamento e il proselitismo possono convincere l'interprete dell'avvenuto raggiungimento di un serio accordo o dell'avanzamento della relativa proposta: fatti, questi, che determinano la responsabilità per il reato di arruolamento con finalità di terrorismo, in forma rispettivamente consumata o tentata¹⁶³.

Per vero, con la più volte menzionata riforma legislativa del 2015, il legislatore ha inserito nel testo dell'art. 270-*quinquies* c.p. il riferimento alla realizzazione di *comportamenti univocamente finalizzati* a porre in essere condotte con finalità di terrorismo. L'introduzione del requisito in questione nell'ambito del reato di auto-addestramento è volta a innalzare la soglia della tipicità, punendo chi «vuole diventare [terrorista] con atti preparatori diversi dalla mera manifestazione di volontà»¹⁶⁴. Da allora, la giurisprudenza di legittimità si è soffermata sul significato normativo di tale requisito. Per non accontentarsi, almeno in linea di principio, della presenza di indizi di un processo di radicalizzazione interiore, la massima della sentenza n. 6061/2016,

¹⁶² Cfr., *supra*, par. 3.2.

¹⁶³ Cfr., *supra*, par. 3.3.

¹⁶⁴ DONINI, *Terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello post-dibattimentale*, cit., 130.

del 19 luglio (*Hamil*)¹⁶⁵, rimarca che l'auto-addestramento richiede che «il soggetto agente ponga in essere *comportamenti significativi sul piano materiale*, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies* cod. pen., *senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche*»¹⁶⁶.

Il problema, oltre alla evidente anticipazione della tutela penale, risiede per quanto interessa in questa sede nella difficoltà di applicare fedelmente il requisito dei comportamenti univocamente finalizzati a realizzare atti di terrorismo. Un commentatore ha sottolineato la delicatezza del giudizio che ha ravvisato tali comportamenti nella «ricerca di informazioni *online* su come addestrarsi a compiere atti con finalità di terrorismo», nel «contatto con ambienti islamici radicali» e nella «programmazione di viaggi in luoghi ritenuti sensibili»¹⁶⁷. La natura cautelare del procedimento che ha dato luogo alla sentenza in questione sembra aver inciso sull'esito del giudizio.

Di segno analogo è la massima della successiva sentenza pronunciata dalla Cassazione in relazione allo stesso caso (n. 7898/2019, del 12 dicembre, *Hamil Mehdi*). Qui, tuttavia, la Suprema Corte lascia intendere che lungi dal potersi acriticamente ritenere auto-evidente la necessità di anticipare la tutela penale di fronte ad ogni fatto di auto-addestramento, non deve ritenersi sufficiente «ad integrare una condotta penalmente rilevante - *ancorché dotata di valenza altamente sintomatica della contiguità con ambienti dell'estremismo islamico* - l'aver l'imputato [...] visionato numerosi video riguardanti tematiche 'jihadiste', di cui alcuni strumentali all'auto-addestramento»¹⁶⁸.

Nella sentenza n. 22066/2020, del 6 luglio (*Barhoumi Mounir*)¹⁶⁹, la Cassazione riprende quanto affermato nel caso *Hamil* per rigettare il ricorso presentato dalla difesa avverso la decisione del Tribunale della libertà di Bologna sulla custodia cautelare in carcere dell'imputato, attribuendo importanza al conte-

¹⁶⁵ Cass., Sez. V, 19 luglio 2016, n. 6061, *Hamil*.

¹⁶⁶ *Ibid.* (corsivo aggiunto).

¹⁶⁷ PADRONE, *Riflessioni sulla corretta configurabilità dell'ipotesi di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo internazionale*, in *Cass. pen.*, 2017, 6, 2190: «forse nel caso concreto [...] non è poi così evidente constatare che i comportamenti posti in essere fossero univocamente finalizzati a condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies* c.p.».

¹⁶⁸ Cass., Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 7898, *Hamil Mehdi* (corsivo aggiunto).

¹⁶⁹ Cass., Sez. V, 6 luglio 2020, n. 22066, *Barhoumi Mounir*.

sto telematico in cui si è sviluppato il processo di radicalizzazione; nonché, soprattutto, a una circostanza materiale ulteriore – assente nel caso *Hamil* – e ritenuta decisiva per distinguere il mero auto-addestramento informativo (atipico) dall'auto-addestramento univocamente finalizzato a commettere atti terroristici (tipico). Nel caso di specie, infatti, fu rinvenuto «materiale destinato alla fabbricazione di un ordigno rudimentale all'interno dell'abitazione» dell'imputato¹⁷⁰.

Nello stesso senso, la massima della sentenza n. 20193/2023, del 7 febbraio¹⁷¹, segnala che «è necessario che ricorrano, unitamente alle attività di informazione attraverso i mezzi di diffusione in merito ad atti di martirio e alla preparazione di atti terroristici, il rinvenimento di elementi esterni di varia natura che possano far pensare a condotte concretamente dirette alla predisposizione e alla preparazione di atti terroristici».

Ancor più importante – e condivisibile – è la fissazione, nella medesima massima, di un limite interpretativo invalicabile: dal requisito dei comportamenti univocamente diretti alla commissione di atti di terrorismo dipende la legittimità della fattispecie di auto-addestramento. Come avverte la massima, «la condotta tipica non può limitarsi all'attività di informazione, pena la *incostituzionalità di un precetto penale che sanzioni una mera idea eversiva*»¹⁷².

3.6. *Atti (ultra-)preparatori e misure di prevenzione.* Completa la ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale abbozzata in questo lavoro il riferimento alla giurisprudenza di legittimità sull'applicabilità delle misure di prevenzione in presenza della commissione di *atti preparatori, obiettivamente rilevanti*, di condotte con finalità di terrorismo¹⁷³. Si è visto, nell'arco dell'indagine, che con le ultime riforme del diritto penale antiterrorismo il legislatore ha preso di mira ogni possibile atto ultra-preparatorio rispetto alla realizzazione di eventuali attentati. La giurisprudenza, dal canto proprio, raramente restringe il raggio d'azione delle fattispecie incriminatrici vigenti. Ma allora, quali sarebbero gli atti preparatori la cui realizzazione possa far instaurare il procedimen-

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Reperita attraverso la banca dati One Legale, al di fuori del repertorio CED della Corte di cassazione.

¹⁷² Corsivo aggiunto.

¹⁷³ Cfr., *supra*, Sezione I, par. 1, *in fine*.

to di prevenzione? Sono in tutto o in parte gli stessi che vengono giudicati nel procedimento penale? Oppure i confini tra l'uno e l'altro sono chiaramente distinguibili, osservando il diritto vivente?

Come uno studio recente ha messo in luce, nonostante risulti «assai esiguo [...] nella prassi l'utilizzo delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti inquadrabili nella fattispecie di pericolosità terroristica di cui all'art. 4, lett. d), d.lgs. 159/2011»¹⁷⁴, «la 'chiave di accesso' al sistema preventivo è ascrivibile ad un'unica matrice: la radicalizzazione e l'adesione all'ideologia terroristica». E cioè, a quanto assai spesso basta, come si è visto nei paragrafi precedenti, per determinare la responsabilità in sede penale: in alcuni casi, per la formulazione di *principi di diritto non condivisibili* nella giurisprudenza di legittimità, replicati o almeno replicabili dalle Corti di merito e dalla Cassazione stessa; in altri casi, a causa dell'*applicazione mascherata di un principio di diritto non condivisibile a casi che sono estranei alla sua elaborazione*¹⁷⁵.

Due pronunce massimate della Cassazione illustrano nitidamente le «*intersezioni tra gli spazi della prevenzione e quelli della repressione*»¹⁷⁶. In primo luogo, la sentenza n. 13422/2017, dell'11 dicembre (A.E.)¹⁷⁷, statuisce che «[l]a condivisione e la postazione sul profilo 'facebook' del soggetto di una serie di dati, lungi dal rappresentare l'esercizio del fondamentale diritto della libertà di manifestazione del pensiero, è riconducibile alla previsione del codice delle misure di prevenzione [...], qualificandosi gli stessi come *atti preparatori, obiettivamente rilevanti*, diretti alla commissione di reati, con finalità di terrorismo internazionale». In presenza di condotte di divulgazione attraverso *social networks*, non si vede come sia possibile distinguere nitidamente *fattispecie di pericolosità terroristica* e ipotesi di *apologia aggravata con finalità di terrorismo*¹⁷⁸: quantomeno se si considera che, nell'ambito del contrasto al fe-

¹⁷⁴ SANTINI, *Prevenzione personale e terrorismo: profili di insostenibilità del sistema attuale*, in *www.discrimen.it*, 24 maggio 2021, 3.

¹⁷⁵ *Ex multis*, sul rapporto inscindibile tra la formulazione del principio di diritto e la fattispecie di riferimento, GALUZ, *L'ufficio del Massimario e la logica del precedente*, cit., 60.

¹⁷⁶ SANTINI, *Prevenzione personale e terrorismo: profili di insostenibilità del sistema attuale*, cit., 19 (corsivo aggiunto).

¹⁷⁷ Cass., Sez. V, 11 dicembre 2017, n. 13422, A.E. La fonte della massima riportata nel testo è *Quot. Giur.* (2018).

¹⁷⁸ Infatti, SANTINI, *Prevenzione personale e terrorismo: profili di insostenibilità del sistema attuale*, cit., 17, sottolinea che nei casi in cui la fattispecie di pericolosità terroristica è stata ritenuta integrata da fatti

nomeno criminale in questione, sono diffuse nel panorama comparato letture minimaliste del pericolo di emulazione come requisito dell'apologia¹⁷⁹. Ad ogni modo, tracce della riconducibilità dell'adesione ideologica nell'alveo della fattispecie di pericolosità terroristica si rinvencono nella massima della succitata sentenza *Hosni*, nella quale – dopo aver escluso la configurabilità della partecipazione dell'associato in presenza di attività di mero proselitismo ed indottrinamento – la Suprema Corte ha precisato che esse sono *valutabili ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione*¹⁸⁰. Lo stesso potrebbe verificarsi interpretando e applicando prudentemente la fattispecie di addestramento con finalità di terrorismo, prestando attenzione alle circostanze del caso concreto ed estromettendo fatti ancora inoffensivi dall'ambito di applicazione dell'art. 270-*quinquies*¹⁸¹.

Sebbene esuli dalla presente indagine l'obiettivo di effettuare una disamina *tout court* dello stato dell'arte del diritto antiterrorismo italiano, pare opportuno segnalare che anche questo orientamento giurisprudenziale presta il fianco a critiche. Anche se il riferimento del Codice antimafia agli atti preparatori obiettivamente rilevanti potrebbe costituire oggetto di «letture tassativizzanti»¹⁸², la scelta di fondo volta a *equiparare la radicalizzazione a un atto pre-*

di apologia del terrorismo, «la qualifica di proposto si sovrappone a quella di indagato» (*ibid.*, n. 55).

¹⁷⁹ Infatti, tale pericolo sembra essere ravvisato nell'idoneità *astratta o presunta* della diffusione di messaggi apologetici ad aumentare il rischio che altri soggetti aderiscano all'ideologia che caratterizza il terrorismo internazionale: al riguardo, cfr. per tutti PETZSCHE-CANCIO MELIÀ, *Speaking of Terrorism and Terrorist Speech: Defining the Limits of Terrorist Speech Offences*, in *Counter-terrorism, Constitutionalism and Miscarriages of Justice: A Festschrift for Professor Clive Walker*, a cura di Lemmon-King-McCartney, Londra, 2018, in particolare 153. Più in generale, con riferimento alle varie fattispecie di apologia però limitatamente all'ordinamento italiano, analizza i contrapposti orientamenti giurisprudenziali e la loro compatibilità con le garanzie costituzionali e convenzionali CIRILLO, *Istigazione e apologia nei recenti (dis)orientamenti giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 9, 1292 ss.

¹⁸⁰ Cfr., *supra*, par. 3.2, *i*).

¹⁸¹ Sostiene che le ipotesi di fornitura di informazioni, quando questa non costituisce altro che una «divulgazione o proposta ideologica con cui si vuole suscitare o aumentare l'interesse nel settore», siano valutabili nell'ambito di un procedimento di prevenzione DAMBRUOSO, *Delitti di associazione politica*, cit., 1538, n. 440.

¹⁸² SANTINI, *Prevenzione personale e terrorismo: profili di insostenibilità del sistema attuale*, cit., 9 e 11. Occorre ricordare che nella sentenza n. 187/1980, dopo aver espunto dall'ordinamento la fattispecie di pericolosità della *proclività a delinquere* (punto 6 del *Considerato in diritto*), la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione relativa all'incompatibilità della diversa fattispecie relativa agli *atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato* con il principio di sufficiente determinatezza. Definendo l'atto preparatorio come «una manifestazione esterna del proposito delittuoso che abbia un carattere strumentale rispetto alla realizzazione, non ancora iniziata, di una

paratorio obiettivamente rilevante appare viziata sul piano concettuale. La convinzione ideologica (o il semplice spirito di emulazione), l'ideazione di un proposito criminale e la sua preparazione si collocano su piani distinti; senza contare, inoltre, che il principio di sufficiente tassatività-determinatezza possiede anche nel campo affatto peculiare e problematico del diritto della prevenzione un valore irrinunciabile¹⁸³. Non può bastare, insomma, prendere in considerazione le peculiarità funzionali del procedimento in questione per legittimare il riferimento alla mera radicalizzazione quale presupposto della prevenzione personale, salvo ammettere che questa in fondo non sia altro che il «doppione surrogatorio e indiziario» del diritto penale e, in generale, di quello punitivo¹⁸⁴.

Sezione III. *Le risultanze dell'indagine.*

4. *L'evoluzione della giurisprudenza penale antiterrorismo...* La ricostruzione della giurisprudenza di legittimità effettuata nella sezione precedente dell'indagine fornisce un campione che consente di valutare il diritto penale antiterrorismo italiano sotto il profilo della sua ragionevole prevedibilità.

figura di reato» (punto 8 del *Considerato in diritto*), il giudice delle leggi ha dunque salvato la fattispecie in questione dalla tagliola del giudizio di costituzionalità, operando un bilanciamento «tra le due fondamentali esigenze di non frapporre ostacoli all'attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della personalità umana» (punto 3 del *Considerato in diritto*).

¹⁸³ Per tutti, evidenzia la necessità di una migliore predeterminazione legale degli elementi obiettivi delle fattispecie di pericolosità PALAZZO, *Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum*, in *www.discrimen.it*, 12 settembre 2018, 20. Sul tema, cfr. altresì diffusamente PADOVANI, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, Pisa, 2014; nonché, più recentemente, GRASSO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale*, in *www.sistemapenale.it*, 14 febbraio 2020.

¹⁸⁴ PALAZZO, *Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum*, cit., 19. E ciò, secondo una parte della dottrina, a «tacere del possibile aggiramento del divieto di *bis in idem*, quando il procedimento penale segua poi il suo regolare corso»: PETRINI, *Le misure di prevenzione personali: espansioni e mutazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 11, 1540. Scorrendo le argomentazioni della succitata sentenza n. 187/1980 della Corte costituzionale (*supra*, n. 182), può risultare interessante rilevare lo iato tra quanto rilevato nel testo e la chiosa finale del giudice delle leggi: «gli atti preparatori di cui all'art. 18, n. 1, della legge n. 152 del 1975 in tanto possono venire in considerazione per l'applicazione di misure di prevenzione in quanto non costituiscano figure autonome di reato (ci si riferisce, in particolare, ai reati associativi) e che il materiale probatorio ritenuto inidoneo o insufficiente per fondare una affermazione di responsabilità in ordine a taluna di siffatte figure di reato non può essere diversamente valutato quando si tratti di accertare, per l'applicazione di misure di prevenzione, la sussistenza del medesimo atto preparatorio».

Anzitutto, si è visto come la Suprema Corte associ al dettato codicistico in materia di condotte con finalità di terrorismo un *duplice statuto*. *Il primo*, che ad oggi sembra riguardare soltanto il binario del terrorismo “nazionalista”, fa propria una concezione restrittiva del concetto generale di terrorismo, incentrata sulla concreta idoneità della condotta a produrre una delle macro-offese tipiche – di intimidazione, costrizione o destabilizzazione – e volta a tracciare i confini tra il terrorismo stesso e forme di violenza immediatamente sociale. *Il secondo*, che per tentare di contemperare le caratteristiche del terrorismo internazionale, la definizione legislativa delle condotte con finalità di terrorismo e il tenore dei reati terroristici individuali forza l’interpretazione dell’art. 270-*sexies* c.p., prescindendo di fatto dalla suddetta idoneità – e, dunque, da un ancoraggio solido ai principi di materialità, di offensività e di proporzionalità – per *allargare il più possibile il perimetro dell’intervento penale*.

La volontà di adattare – con effetti, per l’appunto, *estensivi* – il diritto vivente alle fattezze del terrorismo internazionale ha determinato forti oscillazioni nell’interpretazione della fattispecie di partecipazione dell’associato: interpretazione, questa, a partire dalla quale si ricava a sua volta il margine di applicabilità dei reati di terrorismo individuale, sussidiari rispetto a quello previsto dall’art. 270-*bis*. L’evoluzione schizofrenica della giurisprudenza sull’articolo in questione ha visto contrapporsi: *i)* un primo, più risalente e talora resiliente filone restrittivo, che richiede la presenza dei requisiti dell’idoneità del sodalizio criminale a realizzare atti di terrorismo, della bilateralità del rapporto tra il gruppo internazionale di riferimento e l’associato alla cellula territoriale e della materializzazione minima del programma terroristico; *ii)* un filone diametralmente opposto, che include al suo interno la mera condivisione ideologica del terrorismo; *iii)* un *terzo filone*, che tenta di *mediare* tra il primo e il secondo mitigando il rigore e il carattere cumulativo dei tre requisiti dell’idoneità, della bilateralità e del principio di preparazione materiale, ma pur sempre escludendo la punizione della condivisione ideologica pura e semplice. Nel solco di questo orientamento mediano, l’analisi delle pronunce massimate della Cassazione ha mostrato, in alcuni casi, una disinvoltura della giurisprudenza di legittimità nell’«anticipa[re] sensibilmente la ‘soglia di partecipazione’ tramite la valorizzazione di mere condotte di propaganda, proseliti-

simo o arruolamento, purché sostenute dall'adesione psicologica al programma criminoso dell'associazione»¹⁸⁵. In altri casi, l'art. 270-*bis* c.p. è stato applicato in presenza delle suddette condotte, accompagnate da quelle di detenzione di documenti falsi, di finanziamento di associati e di addestramento con finalità di terrorismo. In questo modo, *da un lato*, l'anticipazione della tutela resta assai pronunciata; *dall'altro lato*, non viene completamente trascurata l'esigenza di riscontrare segni materiali di un passaggio, seppure incipiente e non ancora minuziosamente delineato, dalla fase dell'ideazione a quella della *preparazione* di un atto terroristico.

L'intricata transizione verso il filone mediano della giurisprudenza in materia di partecipazione dell'associato ha avuto luogo *sacrificando la garanzia della ragionevole prevedibilità dell'interpretazione*. Lo stesso vale altresì, *mutatis mutandis*, per il reato di addestramento con finalità di terrorismo, rispetto al quale la Cassazione ha mutato orientamento, in un primo momento, rispetto alle interpretazioni volte a ravvisare il nucleo del disvalore nell'instaurazione di un rapporto sufficientemente stretto, intenso e fruttifero tra addestratore e addestrato; nonché, in un secondo momento, rispetto all'esclusione dell'applicabilità della fattispecie in questione nei confronti del soggetto che acquisisce autonomamente informazioni. In quest'ultimo caso, per giunta, il mutamento giurisprudenziale si è imposto in contrasto con il testo dell'art. 270-*quinquies* c.p. nella versione anteriore all'entrata in vigore della riforma legislativa del 2015.

Per il resto, più stabili risultano i significati attribuiti ai reati terroristici individuali (di rilevanza comunque inferiore, quantomeno sul piano quantitativo, rispetto alla fattispecie associativa). L'*arruolamento con finalità di terrorismo* si applica con riferimento a *seri accordi*, già raggiunti o persino ancora da perfezionare, per commettere atti terroristici; la *fattispecie di pericolosità terroristica*, a *manifestazioni di adesione ideologica* al terrorismo, le quali vengono ritenute sussumibili nell'ambito degli atti preparatori obiettivamente rilevanti che giustificerebbero l'applicazione di misure di prevenzione.

Infine, lo sguardo dedicato, in chiusura della sezione precedente

¹⁸⁵ MORGANTE-DE PAOLIS, *Sulle condotte di supporto al terrorismo: riflessioni sulla vis attrattiva dell'art. 270-bis cp.*, in www.la-legislazionepenale.eu, 2 novembre 2020, 8.

dell'indagine, alla giurisprudenza antiterrorismo di legittimità proprio in materia di misure di prevenzione¹⁸⁶ ha corroborato l'esistenza di un quadro normativo confusionario. In sostanza, quando le autorità di *law enforcement* intendono avviare un procedimento prima che possa dirsi realizzato alcun atto preparatorio nel senso proprio del termine¹⁸⁷, ciò che rileverà per optare inizialmente per il binario penale o per quello amministrativo sarà fondamentalmente il rapporto tra i costi e i benefici stimati per l'uno e per l'altro, tenendo conto delle aspettative riposte sull'insieme delle misure applicabili in termini di *neutralizzazione*.

5. ... e le sue contraddizioni. Da una visuale panoramica, pare insomma possibile riassumere lo stato dell'arte della giurisprudenza di legittimità riportando una riflessione, più generale ma perfettamente trasponibile al diritto penale antiterrorismo italiano, di Roberto Bartoli: «la giurisprudenza finisce per adottare soluzioni differenziate a seconda dell'esito che intende perseguire, il quale finisce per coincidere con l'estensione dell'ambito della tutela»¹⁸⁸. La tendenza principalmente *espansiva* della giurisprudenza di legittimità rispetto alle già ampie fattispecie incriminatrici predisposte dal legislatore non ha certo ridotto i margini di incertezza preesistenti. Tale diritto si dimostra costellato di contrasti giurisprudenziali: in alcuni casi duraturi (rispetto all'interpretazione dell'art. 270-*bis* c.p.), in altri repentini e di sicura illegittimità (come avvenuto con l'apertura imprevedibile, ultra-testuale e para-

¹⁸⁶ Le risultanze della presente indagine devono essere integrate da quelle emerse sul tema delle espulsioni dello straniero dal territorio dello Stato: in questa sede, ci si limita a rinviare a MASERA, *Il terrorismo e le politiche migratorie: sulle espulsioni dello straniero sospettato di terrorismo*, in *Gli speciali di Questione Giustizia - Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali*, cit., 76 ss.; BALSAMO, *Le modifiche in materia di misure di prevenzione e di espulsione degli stranieri*, in *Il nuovo 'pacchetto' antiterrorismo*, a cura di KOSTORIS-VIGANÒ, Torino, 2015, 21 ss.; MAZZANTI, *L'adesione ideologica al terrorismo islamista tra giustizia penale e diritto dell'immigrazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 1, 26 ss.; SCEVI, *Diritto penale e terrorismo. Il difficile equilibrio tra sicurezza nazionale e diritti fondamentali*, in *Arch. pen. web*, 2018, 1, 15 ss.

¹⁸⁷ Nelle due sezioni precedenti dell'indagine, si è fatto cenno alla tendenziale sovrapposizione tra l'ambito degli atti *pre-preparatori* - che costituiscono l'oggetto delle scelte di criminalizzazione effettuate per contrastare il terrorismo internazionale - e quello delle manifestazioni di *condivisione ideologica*.

¹⁸⁸ «È rispetto a questo profilo [...] che emerge la tendenza generalpreventiva della giurisprudenza e l'autentico rischio strumentalizzazione dell'attività interpretativa da parte del potere giudiziario»: BARTOLI, *Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1789.

legislativa alla punibilità dell'auto-addestramento con finalità di terrorismo da parte della Cassazione nel 2013).

La straordinaria varietà e ampiezza delle condotte fatte rientrare nella sfera del terrorismo ha creato tensioni notevoli con il principio di legalità. La «forza centripeta del paradigma partecipativo»¹⁸⁹ e la problematica anticipazione della tutela realizzata dagli altri reati terroristici di supporto periferico tendono ad allontanare le scelte di criminalizzazione dalle caratteristiche obiettive dell'apporto individuale, avvicinandole notevolmente all'opera dell'associazione complessivamente considerata e alle caratteristiche del tipo d'autore che ne fa parte o vi gravita attorno¹⁹⁰.

Sempre dall'angolatura della ragionevole prevedibilità del diritto, la questione centrale da affrontare è quella relativa al *rapporto tra i principi di diritto enunciati in una massima e la loro applicazione al caso concreto*. In presenza di un insieme così disorganico di fattispecie incriminatrici, la scelta di quella applicabile non è immune a variazioni e disparità di trattamento che dalla prospettiva del singolo imputato possono risultare arbitrarie. In particolare, un'applicazione eccessivamente estensiva dell'art. 270-bis c.p. ben può celare, dietro l'asettica riaffermazione di principi di diritto massimati altrove, la repressione di processi plurisoggettivi di radicalizzazione. L'anticipazione estrema della tutela penale accentua la questione, cui si è fatto cenno in precedenza, relativa alla sproporzione di scala tra gli atti pre-preparatori criminalizzati e i macro-eventi costitutivi della finalità di terrorismo¹⁹¹; nonché quella relativa all'assorbimento di atti già contemplati dalle fattispecie sussidiarie in quella di partecipazione dell'associato con l'intenzione di contrastare l'«esportazione globale del progetto terroristico»¹⁹². Molte delle condotte alle quali si attacca l'etichetta del terrorismo appaiono di per sé inidonee, sul piano obiettivo, a creare un grave danno per lo Stato o un'organizzazione internazionale e possono aspirare, tutt'al più, a diffondere un senso di insicurezza

¹⁸⁹ MORGANTE-DE PAOLIS, *Sulle condotte di supporto al terrorismo: riflessioni sulla vis attrattiva dell'art. 270bis cp.*, cit., 9.

¹⁹⁰ *Ibid.*, 10.

¹⁹¹ Cfr., *supra*, Sezione I, par. 2.

¹⁹² MINUTILLO TURTUR, *Associazione con finalità di terrorismo ex art. 270bis Cod.pen.*, cit., 105.

in una parte della popolazione¹⁹³.

6. *Gli scenari aperti dalla sentenza n. 191/2022 della Corte costituzionale: verso il riordino del quadro normativo per mezzo dell'interpretazione conforme?* Merita altresì particolare attenzione la presa di posizione della Corte costituzionale nella succitata sentenza n. 191/2020¹⁹⁴. Prima di individuare la risposta al *petitum*¹⁹⁵, relativo alla compatibilità dell'applicazione automatica della custodia in carcere in presenza di esigenze cautelari per accuse di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo con i principi di eguaglianza e di inviolabilità della libertà personale e con la presunzione di innocenza¹⁹⁶, la Consulta ha ripercorso la giurisprudenza della Cassazione sull'art. 270-*bis* c.p. e avallato il suddetto orientamento mediano come la bussola di riferimento per le applicazioni future della fattispecie in questione.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha enfatizzato l'insufficienza della sola adesione ideologica a un programma terroristico generico¹⁹⁷ e la necessità che

¹⁹³ Cfr. BARTOLI, *I punti e le linee nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., 14.

¹⁹⁴ Cfr., *supra*, Sezione II, par. 3.2, *ii*).

¹⁹⁵ Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione sollevata dal giudice *a quo*, statuendo che la presunzione assoluta di necessità della custodia in carcere in relazione ad esigenze cautelari per accuse di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo persegue ragionevolmente, sul piano legislativo, la legittima «finalità di tutelare la collettività contro i gravissimi rischi che potrebbero derivare dall'eventuale sopravvalutazione, da parte del giudice, dell'adeguatezza di una misura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati, pur ritenuto sussistente nel caso di specie»: Corte cost., 31 luglio 2020, n. 191, cit., punto 4.6 del *Considerato in diritto*. Pur dimostrando di condividere l'impianto argomentativo della pronuncia in questione, ritiene opportuno stemperare l'assolutezza di tale presunzione, aprendo ad un giudizio caso per caso nelle ipotesi di partecipazione ad un'associazione terroristica, SPANGHER, *È costituzionalmente legittima la presunzione di pericolosità per l'imputato di associazione con finalità di terrorismo*, in *Giur. cost.*, 2020, 4, 2081-2082.

¹⁹⁶ Presunzione, questa, stabilita dall'art. 275 co. 3 c.p.p., sulle cui criticità si rinvia per tutti a DANIELE, *I vizi degli automatismi cautelari persistenti nell'art. 275, comma 3, c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1, 114 ss.

¹⁹⁷ Tale adesione costituisce infatti il *presupposto* della partecipazione penalmente tipica dell'associato: «la 'partecipazione' a un'associazione terroristica - e il rilievo vale, a maggior ragione, per le altre più gravi condotte descritte dalla norma incriminatrice - non si esaurisce nel compimento, pur necessario, di azioni concrete espressive del ruolo acquisito all'interno del sodalizio, ma presuppone altresì l'adesione a un'ideologia che, qualunque sia la visione del mondo ad essa sottesa e l'obiettivo ultimo perseguito, teorizza l'uso della violenza in una scala dimensionale tale da poter cagionare un 'grave danno' a intere collettività» (Corte cost., 31 luglio 2020, n. 191, cit., punto 4.5 del *Considerato in diritto*). Ad avviso di chi scrive, quanto appena affermato non si pone in contraddizione con l'enfasi posta dalla Corte stessa, nei passaggi immediatamente successivi della sentenza, sull'adesione ideologica come collante che «contrassegna[...] nel modo più profondo la 'appartenenza' del singolo all'associazione terroristica» (*ibid.*). Il ragionamento della Consulta è qui calato nei panni della fase *cautelare* del proce-

il sodalizio risulti *concretamente capace* di attuarlo¹⁹⁸, sottolineando altresì che devono essere provati «*effettivi contatti operativi* tra l'associazione e il singolo partecipe»¹⁹⁹. Ciò impone di mantenere al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 270-*bis* c.p. quei casi di risposta a chiamate alle armi *ad incertam personam* nei quali non venga dimostrata la consapevolezza dell'adesione da parte del gruppo internazionale di riferimento.

Ad avviso di chi scrive²⁰⁰, la pronuncia in questione fornisce un apporto complessivamente positivo. *In primo luogo*, l'intervento vincolante sul piano interpretativo della Corte costituzionale mira a soddisfare esigenze fondamentali di matrice *legalitaria*: esso può contribuire a limitare le incertezze ed oscillazioni che pervadono da tempo la giurisprudenza italiana sul tema della partecipazione dell'associato con finalità di terrorismo. *In secondo luogo*, lo stesso intervento appare altresì condivisibile sia sul piano *metodologico* sia su quello *contentutistico*. Dalla pronuncia traspare lo sforzo della Consulta di contemperare prudentemente gli interessi in gioco: quello all'affermazione delle fondamentali garanzie penalistiche e quello al mantenimento di un'applicazione adeguata della fattispecie in questione²⁰¹. Il tentativo di bilanciare ragionevol-

dimento penale: fase, questa, dotata di una certa *peculiarità* rispetto a quella del giudizio, nella quale può risultare «fisiologica» una flessibilizzazione delle categorie» (BARTOLI, *L'autoistruzione è più pericolosa dell'addestramento e dell'istruzione: verso un sovvertimento dei principi?*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 5, 631). Per consentire il ricorso alla misura cautelare detentiva senza che ciò implichi automaticamente il riconoscimento anticipato della responsabilità penale dell'indagato, può non apparire irragionevole differenziare i rispettivi *standards* probatori: *gravi indizi di colpevolezza, concordanti nel segnalare la radicalizzazione, nella fase cautelare, prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'idoneità del sodalizio e dell'avviata preparazione di atti terroristici, in quella del giudizio*. In questo senso, il riferimento all'«assunzione di un ruolo concreto» nel sodalizio – contenuto in Corte cost., 31 luglio 2020, n. 191, cit., e ripreso da Cass., Sez. VI, 26 maggio 2009, n. 33425 – può essere inteso non come una scappatoia finalizzata a consentire alla giurisprudenza di svincolarsi da interpretazioni restrittive e garantiste dell'art. 270-*bis* c.p. (come sostiene MASARONE, *Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere*, cit., 519), bensì come una circostanza il cui accertamento nel giudizio cautelare assume una preponderanza giustificata dalla particolarità di questa fase del procedimento: «la 'appartenenza' del singolo all'associazione terroristica [...] normalmente perdura anche durante le indagini e il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell'ingresso in carcere del soggetto, continuando così a essere indicativa di una sua pericolosità particolarmente accentuata» (Corte cost., 31 luglio 2020, n. 191, cit., punto 4.5 del *Considerato in diritto*).

¹⁹⁸ Cfr., *supra*, Sezione II, par. 3.2, *ii*).

¹⁹⁹ Corte cost., 31 luglio 2020, n. 191, cit., punto 4.4.3 del *Considerato in diritto* (corsivo aggiunto).

²⁰⁰ Di diverso avviso, limitatamente ai profili di diritto penale sostanziale della pronuncia in questione, MASARONE, *Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere*, cit., *passim*.

²⁰¹ Fattispecie, questa, al cui accertamento si associa l'applicazione di strumenti investigativi, regole penitenziarie e in generale meccanismi di sorveglianza di natura eccezionale: sul tema, cfr. MAGGIO, *Le*

mente tali interessi ha portato la Corte costituzionale a riaffermare l'indefettibilità degli *attributi minimi di effettività, sul duplice piano relazionale e materiale*, che devono caratterizzare il gruppo terroristico ai sensi dell'art. 270-*bis*. Non manca, infatti, un riferimento all'«effettivo inserimento nella struttura organizzata, desumibile da condotte univocamente evocative e sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma»²⁰², nonché al «concreto passaggio all'azione dei membri del gruppo»²⁰³.

Pur ribadendo la necessità di distinguere, da un caso all'altro, quali atti preparatori debbano ritenersi sufficientemente rilevanti e quali invece possano essere prodromici al supporto di un'associazione terroristica dall'esterno, l'arresto in questione sembra poter contribuire ad assestare la giurisprudenza di settore, riducendo il rischio di interpretazioni diseguali e arbitrarie²⁰⁴. In assenza di pronunce nomofilattiche delle Sezioni Unite sull'interpretazione dell'art. 270-*bis* c.p. e sull'individuazione degli elementi differenziali tra la partecipazione dell'associato e le fattispecie di terrorismo sussidiarie²⁰⁵, la Corte costituzionale ha fornito il benessere all'orientamento mediano sviluppatosi in una parte della giurisprudenza di legittimità e alla corrispondente flessibilizzazione delle garanzie dell'individuo, senza però incentrare la criminalizzazione sulla mera radicalizzazione interiore.

Non si può però mancare di fare cenno alla ulteriore questione relativa alla *performance* che l'*interpretazione conforme a Costituzione* può garantire. Come noto, quest'ultima è al tempo stesso *canone ermeneutico*, dotato in quanto tale di una «*debole carica prescrittiva*», e *regola dell'interpretazione*

costanti processualpenalistiche nel contrasto al terrorismo e alla mafia, in www.discrimen.it, 12 giugno 2019.

²⁰² Corte cost., 31 luglio 2020, n. 191, cit., punto 4.4.3 del *Considerato in diritto*.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Sul «valido limite alla 'giurisprudenza normativa' della Cassazione» tracciabile dalle «pronunce della Corte costituzionale che impongono un'interpretazione costituzionalmente orientata», PICCARDI, *Funzioni tipiche ed atipiche dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo*, in *L'ufficio del massimario e la forza dei precedenti*, cit., 50.

²⁰⁵ Assenza, questa, che lascia appunto il campo aperto per l'intervento della Corte costituzionale quale «soggetto-potere' legittimato a decidere in termini ultimi e definitivi lo scopo di tutela che deve prevalere» e a «porre un vincolo reale non solo e non tanto al legislatore, quanto piuttosto alla stessa giurisprudenza»: BARTOLI, *Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto*, cit., 1790-1791.

giuridica, alla quale si attribuisce *cogenza* in ragione della fonte utilizzata²⁰⁶. Orbene, la doppia anima dell'interpretazione conforme la rende «*un rimedio che attenua il disagio della schizofrenia, ma non la guarisce*»²⁰⁷.

Se questo è vero, non pare semplice pronosticare un riordino del diritto vivente scevro da passi falsi. Alcuni, per vero, sembrano essere già stati commessi, se si considera che alcune delle pronunce vieppiù estensive sul tema della partecipazione tipica dell'associato segnalate nella sezione precedente dell'indagine sono state rese successivamente alla sentenza in questione della Corte costituzionale²⁰⁸. Ciò sembra confermare le tesi secondo le quali, in generale, nel sistema penale italiano le massime «non fungono da precedente, ma da semplice esempio di come la norma è stata applicata *in un certo caso*»²⁰⁹ (e, indirettamente, da fattore di sperequazione tra i principi di diritto enunciati in un primo momento e i fatti giudicati successivamente)²¹⁰.

Ad ogni modo, se non potrà certo eliminare il diffuso gioco interpretativo delle tre carte - nel quale principi di diritto, casistica e scopi di tutela si rimescolano mutevolmente, “a carte coperte”, tracciando così itinerari giurisprudenziali imprevedibili²¹¹ -, la sentenza n. 191/2020 della Corte costituzionale sembra fornire istruzioni ragionevoli per l'applicazione dell'art. 270-*bis*. Lo ha fatto, per così dire, salvando il salvabile, tentando di razionalizzare una normativa che punisce promiscuamente contributi esterni ad associazioni terroristiche e financo meri processi di radicalizzazione sul piano ideologico. Resta

²⁰⁶ BIN, *L'interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei*, in *Riv. AIC*, 2015, 1, 3.

²⁰⁷ *Ibid.*, 12 (corsivo aggiunto). Avvertono delle ripercussioni negative generate da un ricorso disinibito all'interpretazione conforme PALAZZO, *Legalità penale e creatività giudiziale*, cit., 993; FIANDACA, *Ancora sul diritto penale giurisprudenziale e sul ruolo della Cassazione*, in *L'ufficio del massimario e la forza dei precedenti*, cit., 185.

²⁰⁸ Cfr., *supra*, Sezione II, par. 3.2, *ii*).

²⁰⁹ GIALUZ, *L'ufficio del Massimario e la logica del precedente*, cit., 66 (corsivo aggiunto).

²¹⁰ FIANDACA, *Ancora sul diritto penale giurisprudenziale e sul ruolo della Cassazione*, in *L'ufficio del massimario e la forza dei precedenti*, cit., in particolare 189-190. Sulla questione relativa al «peso del fatto» nel processo di massimazione e sul rischio di «una ulteriore divaricazione tra premesse affermate e realtà operativa», si veda altresì DAMOSSO, *Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione*, cit., 306 ss. e 321.

²¹¹ Questa non è peraltro l'unica insidia che riaffiora sul piano interpretativo-applicativo: riguardo ai rischi ulteriori, ma strettamente collegati a quello evidenziato nel testo, insiti nella confusione tra la massima - talora riprodotta acriticamente in pronunce successive, senza considerare la motivazione della decisione massimata - e il precedente come *sentenza*, nonché nel ricorso a tecniche di massimazione eccessivamente normativo-astratte, di fatto slegate dal necessario riferimento al caso, si veda GIALUZ, *L'ufficio del Massimario e la logica del precedente*, cit., 60-61.

infatti immutato il fatto che ben pochi indici di devianza filo-terroristica verranno ignorati da un diritto penale e di prevenzione così anticipato da includere «non fatti, ma tipologie d'autore che si collocano nei contesti sociali e culturali di radicalizzazione del dissenso»²¹².

7. *Considerazioni conclusive.* Il diritto penale antiterrorismo è attraversato da contrasti giurisprudenziali vieppiù problematici, specialmente se osservati dall'angolatura dei rapporti tra legislatore e giudice e tra Stato e cittadino, nella cornice dell'esercizio della potestà punitiva. Le criticità sistematiche della legislazione penale antiterrorismo e la tendenziale convergenza politico-criminale attorno a scopi preventivo-neutralizzanti favoriscono la verifica di mutamenti e contrasti giurisprudenziali, nonché di applicazioni ingannevoli di principi di diritto che vanificano ogni distinzione previamente tracciata sul piano interpretativo-astratto.

Calandoci nel contesto della ricerca collettiva in cui il presente lavoro si iscrive, qualunque sia la presa di posizione dogmatico-interpretativa rispetto a quale debba essere lo *standard* di protezione delle garanzie dell'irretroattività, della prevedibilità dell'interpretazione giurisprudenziale o dell'errore di diritto scusabile, la concreta applicabilità di quello stesso *standard* nel campo del diritto penale antiterrorismo risulterà ostacolata sempre dagli orientamenti politico-criminali ampiamente consolidati²¹³. Al riguardo, è un dato notorio che l'esigenza di contrastare il terrorismo internazionale ha dato un nuovo impulso a un pericoloso processo involutivo nella politica criminale multilivello. L'idea - postulata nelle problematiche riflessioni di Günther Jakobs

²¹² PELISSERO, *La legislazione antiterrorismo. Il prototipo del diritto penale del nemico tra garanzie e rischi di espansione*, cit., 758.

²¹³ La differenziazione sempre più netta delle normative antiterrorismo rispetto a quelle predisposte per la criminalità comune ha compiuto nuovi passi in avanti verso il polo della repressione illimitata e ulteriori passi indietro rispetto a quello della tutela dei principi e diritti fondamentali. Al riguardo, sottolinea come si sia consolidata «nel diritto comparato una risposta giuridica standard al terrorismo consistente in un insieme di misure preventive che implicano un ampliamento del margine di funzionamento delle autorità» CARRASCO DURÁN, *Las garantías procesales en caso de terrorismo: distintos modelos, en perspectiva comparada*, in *ReDCE*, 2017, 27, par. 5. In un contesto siffatto, la potestà punitiva viene esercitata per riaffermare la sovranità che si pretende essere gravemente minacciata o infranta da qualsivoglia vicenda qualificata come terroristica: CANCIO MELIÁ-DÍAZ LÓPEZ, *¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal*, Cizur Menor (Navarra), 2019, 120.

sull'opportuna esistenza di un *diritto penale del nemico*²¹⁴ – secondo la quale il terrorista si auto-escluderebbe dalla comunità dei consociati fedeli all'ordinamento giuridico²¹⁵ porta a privare il terrorista stesso dello *status* di cittadino e del godimento dei rispettivi diritti fondamentali, non potendo nutrirsi ragionevolmente un'aspettativa di fedeltà al diritto²¹⁶.

Nell'ambito della lotta contro il terrorismo, la questione relativa alla determinazione delle garanzie dell'individuo tende dunque a essere sminuita: la frattura (insanabile?)²¹⁷ nella relazione dialogico-comunicativa tra Stati e organizzazioni sovranazionali, da un lato, e terroristi e soggetti radicalizzati, dall'altro lato, costringerebbe le società a dotarsi di un diritto penale volto non ad assicurare la pacifica convivenza tra individui eguali, bensì a neutralizzare ogni minaccia per la sopravvivenza di democrazie assediata da nemici esterni. Oppure, da un'altra prospettiva, potrebbe risultare non così azzardato affermare che inconsciamente chi amministra la giustizia non si sente disposto, già su un piano pre-giuridico o comunque pre-normativo, a mettere sullo stesso piano terroristi in senso ampio e cittadini: in fondo, dalla più rassicurante angolatura della società europea, percepiamo il terrorismo come un male in sé, senza possedere in realtà alcuna certezza riguardo a cosa (non) lo sia²¹⁸. Quasi alla

²¹⁴ JAKOBS, *In quale misura i terroristi meritano di essere trattati come persone titolari di diritti?*, in *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, cit., 15.

²¹⁵ Ma altresì, in maniera sempre più evidente, del soggetto radicalizzato: sul processo di radicalizzazione come oggetto della punizione per scopi di difesa sociale, cfr. volendo ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., 37 ss.

²¹⁶ «Se il nemico aumenta la sua pericolosità, [...] aumenta certamente anche la sua depersonalizzazione giuridica»: JAKOBS, *La pena statale. Significato e finalità*, trad. di Valitutti, Napoli, 2019, 113.

²¹⁷ Tra i contributi più recenti, analizza diffusamente il tema MACULAN, *Realidad penitenciaria y "utopía" restaurativa en las condenas por delitos de terrorismo*, Madrid, 2023.

²¹⁸ Sul noto tentativo, finora fallito, di coniare una definizione globale di terrorismo – o comunque di individuare le eccezioni a un concetto generale sul quale convergere sul piano normativo – all'interno di una Convenzione internazionale di portata generale, cfr. senza alcuna pretesa di esaustività SAUL, *Defining Terrorism in International Law*, Oxford, 2006; CASSESE, *The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2006, 4, 5, 933 ss.; AMBOS, *Our terrorists, your terrorists? The United Nations Security Council urges states to combat 'foreign terrorist fighters', but does not define 'terrorism'*, in *EJIL: Talk!*, 2 ottobre 2014. In particolare, sul rischio di approssimazioni e financo degenerazioni legate a un'eventuale definizione universale ricognitiva del terrorismo, si veda per tutti CANCIO MELIÀ, *El concepto jurídico-penal de terrorismo entre la negación y la resignación*, in *Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales*, dir. da Alonso Rimo-Cuerna Arnau-Fernández Hernández, Valencia, 2018, 96-97: «[a]ppare all'orizzonte la possibilità dell'«invenzione» di un concetto consuetudinario di terrorismo nel Diritto Penale internazionale – con i rischi che genererebbe, dalla prospettiva occidentale, condividere una definizione di terrorismo con

stregua di un dogma: dal nostro punto di vista, finiamo per credere nella narrativa della guerra, del nemico e dell'inconciliabilità tra "noi" e "loro". La conseguenza non può che essere la medesima: in questo ambito, gli *standard* di tutela degli uni e degli altri non possono coincidere, men che meno in relazione ad una garanzia – quella della protezione dell'individuo da mutamenti giurisprudenziali irragionevoli e rimproverabili allo Stato – ancora in cerca di un pieno riconoscimento.

Ad ogni modo, considerate le premesse politico-criminali, la sensibilità garantistica nella concezione e nella gestione del precedente nell'ambito della giurisprudenza penale in tema di terrorismo non può che risultare sterilizzata²¹⁹: d'altronde, le grida massmediatiche allo scandalo nei confronti di decisioni giudiziarie orientate a salvaguardare i diritti fondamentali in questo settore non costituiscono certo reazioni isolate²²⁰. Riflettere, all'unisono con la dottrina di ogni parte del mondo, sull'innanmissibilità del paradigma del diritto penale del nemico²²¹ e proporre alcune possibili vie d'uscita, nell'ottica di un opportuno riequilibrio tra utilitarismo e garantismo nel contrasto al terrori-

paesi con sistemi giuridici-costituzionali incompatibili con i criteri di legittimità basilari nel nostro ambito».

²¹⁹ In termini generali, riguardo all'incidenza delle «pressioni sociali» e delle «questioni morali» nel campo dell'interpretazione, si veda tra i contributi più recenti RAMÍREZ-LUDEÑA, *La creación de precedentes interpretativos*, in *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 2023, 24, 41.

²²⁰ Limitatamente al panorama italiano, nell'ambito di una pressante domanda di pene certe ed esemplari per ogni simpatizzante del terrorismo, la voce delle forze politiche populiste e di un'opinione pubblica sempre più impulsiva ha portato all'attenzione dei cittadini la conduzione di indagini che verrebbero «azzerate da assoluzioni e scarcerazioni quantomeno discutibili», nonché da pronunce della magistratura italiana «molto garantiste, forse troppo»: BIONDANI, *I jihadisti italiani che i giudici non riescono a punire*, in *www.espresso.repubblica.it*, 22 settembre 2014.

²²¹ Senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. DONINI, *Il diritto penale di fronte al «nemico»*, in *Cass. pen.*, 2006, 2, 735 ss.; ID., *Lo status di terrorista: tra il nemico e il criminale. I diritti fondamentali e la giurisdizione penale come garanzia contro, o come giustificazione per l'uso del diritto come arma?*, in *I diritti fondamentali alla prova dell'emergenza*, a cura di Moccia, Napoli, 2009, 85 ss.; VIGANÒ, *Diritto penale del nemico e diritti fondamentali*, in *Legalità penale e crisi del diritto, oggi: un percorso interdisciplinare*, a cura di Bernardi-Pastore-Pugiotto, Milano, 2008, 107 ss.; PAPA, *Droit pénal de l'ennemi et de l'inhumain: un débat international*, in *RSCDC*, 2009, 3 ss.; CANCIO MELIÁ, *Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto*, Madrid, 2010, 24 ss.; DEMETRIO CRESPO, *Derecho penal del enemigo y teoría del derecho*, in *Terrorismo y contraterrorismo en el siglo XXI: un análisis penal y político criminal*, dir. da Portilla Contreras-Pérez Cepeda, Salamanca, 2017, 35 ss.; GIUDICELLI-DELAGE, *Droit pénal de la dangerosité - Droit pénal de l'ennemi*, in *RSCDC*, 2010, 69 ss.; BRAUM, *Are we heading towards a European form of 'enemy criminal law'? On the compatibility of Jakobs's conception of 'an enemy criminal law' and European criminal law*, in *EU counter-terrorism offences. What impact on national legislation and case law?*, a cura di Galli-Weyembergh, Bruxelles, 2012, 237 ss.

simo, esula dall'oggetto di questo lavoro. Qui non resta che concludere rilevando due risultanze emerse dall'analisi di un settore della giurisprudenza penale che ha in parte perso e in parte tralasciato il referente del testo giuridico, adeguandosi alle caratteristiche empiriche del fenomeno contrastato e lasciandosi permeare dagli scopi di difesa sociale sottesi alla criminalizzazione a tappeto di ogni focolaio di radicalizzazione²²²: la *sterilità garantistica dei principi di legalità e colpevolezza* e la perdurante *assenza di valvole di controllo dei mutamenti giurisprudenziali*. Mutamenti, questi, che non fanno che traslare sul piano interpretativo-applicativo due profili. *Il primo*, comune ai sistemi penali di *civil law*, è ravvisabile nella formazione carente di una cultura giuridica del precedente, dovuta in certa misura al mancato riconoscimento esplicito, a monte, della sua vincolatività²²³. *Il secondo*, riferito alla legislazione antiterrorismo italiana, è individuabile nel contenuto confusionario di scelte di criminalizzazione che appaiono irrazionali: «[l]e nuove fattispecie introdotte dal legislatore nel 2015 e nel 2016 si ispirano a un paradigma inedito che finisce per assemblare l'oggettività degli atti preparatori con il finalismo soggettivo generico dell'associazione, determinando un'anticipazione senza dubbio eccessiva soprattutto là dove si tratta di atti preparatori privi di una interazione tra due soggetti»²²⁴.

In un contesto siffatto, i chiarimenti dettati dalla Corte costituzionale – che ha investito sulla valenza sistematica dell'interpretazione conforme, in una pronuncia avente ad oggetto la diversa questione della compatibilità degli automatismi cautelari vigenti nel diritto penale antiterrorismo con la Costituzione – possiedono un'utilità *ben più ortopedica che taumaturgica*. La guida fornita dal giudice delle leggi sembra paragonabile a una sorta di *sanatoria* dei suddetti contrasti, volta non soltanto a uniformare gli orientamenti della giurisprudenza rispetto al reato cardine nella normativa antiterrorismo (la parteci-

²²² Sull'esigenza di bilanciare correttamente «la necessità di contrastare fenomeni criminali particolarmente invasivi e pericolosi» e quella di schermare l'interpretazione giudiziale da un'eccessiva (e pericolosa) enfasi preventiva, cfr. BARTOLI, *L'autoistruzione è più pericolosa dell'addestramento e dell'istruzione: verso un sovvertimento dei principi?*, cit., 630-631.

²²³ La quale finisce per essere rimessa alla sensibilità dell'interprete: al riguardo, cfr. le riflessioni di RAMÍREZ-LUDEÑA, *La creación de precedentes interpretativos*, cit., 43.

²²⁴ Si veda ancora BARTOLI, *L'autoistruzione è più pericolosa dell'addestramento e dell'istruzione: verso un sovvertimento dei principi?*, cit., 635.

pazione ad un'associazione con finalità di terrorismo), ma altresì a stabilizzare indirettamente l'interpretazione delle varie fattispecie che ruotano attorno al compimento di atti pre-preparatori²²⁵.

Solo il tempo potrà permettere di verificare se la “nomofilachia suppletiva” della Consulta abbia dato i suoi frutti, stemperando con equilibrio e razionalità quella tensione tra legalità e creatività giudiziale che continua ad alimentarsi paradigmaticamente anche nell'ambito del diritto penale antiterrorismo. Ambito, questo, particolarmente esposto alle «derive delle *passioni* o dei *furori* punitivi»²²⁶ e ad un'assuefazione politico-criminale a scopi securitari totalizzanti²²⁷, nel quale per minimizzare la minaccia terroristica l'ordinamento si dimostra disposto a contraddire «il senso garantista della determinatezza quale regolatrice del rapporto legge/giudice» e tra autorità pubblica ed individuo²²⁸. La «logica di lotta[...] divorata tipicità»²²⁹; la questione, anche sul piano interpretativo e dei mutamenti giurisprudenziali, non riguarda il *se*, ma il *come* - e *il quanto* - punire. Si infrange la relazione tra disposizioni incriminatrici, norme di origine giurisprudenziale e massime, le quali pure vengono private di una effettiva funzione selettivo-ordinatrice: in fin dei conti, pescare l'una o l'altra, anche in maniera frettolosa o “burocratizzata”, non cambierà realmente il risultato²³⁰.

²²⁵ In questa sede, qualunque affermazione riguardo ai possibili fattori che abbiano favorito il mancato intervento delle Sezioni Unite per dirimere i contrasti giurisprudenziali in questione possiederebbe un carattere perlopiù speculativo. Su tale profilo potrebbe risultare interessante effettuare un supplemento di indagine svolgendo, ad esempio, una ricerca “in prima linea”, incentrata sulla raccolta e sull'analisi incrociata di apposite interviste ad avvocati, pubblici ministeri, giudici e associazioni delle vittime di reati di terrorismo. Per il momento, questo silenzio suscita il seguente interrogativo: per fornire rimedi più efficaci alle patologie dell'interpretazione, può bastare affidarsi a una prognosi positiva sul fatto che, presto o tardi, le Sezioni Unite daranno il proprio responso, gettando acqua sul fuoco e riallineando una giurisprudenza incerta? In termini generali, professa ottimismo in questo senso GALANTE, *Legalità e mutamenti giurisprudenziali nel diritto penale. Fondamento e limiti del divieto di retroattività dei mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli*, cit., 211.

²²⁶ PALAZZO, *Legalità penale e creatività giudiziale*, cit., 978.

²²⁷ Sull'«illusione del rischio zero», si rinvia alle riflessioni di DELMAS-MARTY, *Vers une justice pénale prédictive*, in *Humanisme et Justice. Mélanges en l'honneur de Geneviève Giudicelli-Delage*, a cura di Alix-Jacquelin-Manacorda-Parizot, Parigi, 2016, 65.

²²⁸ PALAZZO, *Legalità penale e creatività giudiziale*, cit., 986.

²²⁹ DONINI, *Terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello post-dibattimentale*, cit., 126.

²³⁰ Sono dell'avviso che questa conclusione sia suffragata dai dati statistici disponibili in materia, i quali segnalano un aumento affatto consistente delle pronunce di condanna per reati di terrorismo

nell'ultimo decennio: al riguardo, mi sia consentito il rinvio a ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., 84 ss.